SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

221ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1989

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 3

DISEGNI DI LEGGE

Deliberazioni sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:

«Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, recante disposizioni urgenti in materia di politica energetica» **(1589)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE .....

RICHIAMI AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE 4, 11

* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 4

MAFFIOLETTI *(PCI)* ..... *Pag.* 5

* POLLICE *(Misto-DP)* 6

* NEBBIA *(Sin. Ind.)* 6

* MANCINO *(DC)* 7

* SPADACCIA *(Fed. Eur. Ecol.)* 7

* RASTRELLI *(MSI-DN)* 9

BATTELLO *(PCI)* 9

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente in ordine al disegno di legge n. 1589:

PRESIDENTE 14

TEDESCO TATÒ *(PCI)* 12

PONTONE *(MSI-DN)* 14

* POLLICE *(Misto-DP)* 15

* NEBBIA *(Sin. Ind.)* 18

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

GIUSTINELLI (*PCI*) ..... *Pag.* 20
* BOATO (*Fed. Eur. Ecol.*) 20

Verifica del numero legale 21

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 22

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale» **(1354)** *(Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cristofori ed altri; Lodi Faustini Fustini ed altri; Borruso ed altri; Rotiroti ed altri) (Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»:

* FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale* ..... 24 e *passim*
TANI (*DC*), *relatore* ..... 24 e *passim*
MARNIGA (*PSI*) 29
* GIUGNI (*PSI*) 33, 36
* CORTESE (*DC*) 54
COVI (*PRI*) 66
ANTONIAZZI (*PCI*) 66, 75
* FLORINO (*MSI-DN*) 67, 73
FASSINO (*Misto-PLI*) 67
* MICOLINI (*DC*) 67
PERRICONE (*PRI*) 75
* TOTH (*DC*) 75
* SPADACCIA (*Fed. Eur. Ecol.*) 76
* POLLICE (*Misto-DP*) 78

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 55

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Rinvio delle deliberazioni:

PRESIDENTE ..... *Pag.* 78, 79
MACIS (*PCI*) 78

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 79

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI VENERDÌ 10 FEBBRAIO 1989 79

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 80

Assegnazione 80

GRUPPI PARLAMENTARI

Composizione 81

PETIZIONI

Annunzio 81

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 82

INTERROGAZIONI

Annunzio 82

Da svolgere in Commissione 89

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

DELL'OSSO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andò, Bernardi, Bissi, Carli, Cascia, Evangelisti, Forte, Franchi, Giacchè, Giacovazzo, Giagu Demartini, Ianni, Kessler, Longo, Malagodi, Pasquino, Patriarca, Pierri, Pizzol, Pollini, Postal, Taramelli, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cardinale, Consoli, Dujany, Fogu, Mantica, Pulli, in Congo, Nigeria e Costa d'Avorio, per attività della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1354.

Onorevoli colleghi, sono stati presentati dal Governo in questo momento numerosi emendamenti che devono essere stampati, inviati alla 5ª Commissione permanente per il parere e quindi sottoposti all'esame dell'Aula.

La Presidenza ritiene quindi inevitabile dover sospendere la seduta per un'ora.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 17,50*).

Presidenza del presidente SPADOLINI

Deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, recante disposizioni urgenti in materia di politica energetica» (1589) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che il decreto-legge n. 522 è stato esaminato oggi, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dalla 1ª Commissione permanente, che si è pronunciata in senso favorevole al riconoscimento della sussistenza dei presupposti costituzionali e dei requisiti richiesti da tale articolo.

Successivamente, dal prescritto numero di senatori, è stato richiesto che il parere venga sottoposto al voto dell'Assemblea.

Si procederà pertanto alla discussione relativa alla deliberazione su tale parere, conformemente a quanto previsto dall'articolo 78 del Regolamento.

Ricordo che potrà prendere la parola, dopo l'illustrazione del parere, non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare e per non più di 10 minuti.

Richiami al Regolamento

BOATO. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, intervengo brevemente per un richiamo al Regolamento, in particolare all'articolo 78, quindi non sulla questione in esame, su cui eventualmente interverrò successivamente.

Dal momento che lei, signor Presidente, in relazione alla richiesta di sottoporre il parere al voto dell'Aula, ha semplicemente fatto riferimento al prescritto numero di senatori, vorrei sapere se è possibile conoscere in qualche modo i nomi dei senatori che hanno presentato tale richiesta.

Chiedo questo pacatamente, per porre un problema che in futuro potrebbe riguardare anche altri Gruppi e che riguarda comunque tutti noi come regola di funzionamento interno.

Ritengo che l'innovazione al terzo comma dell'articolo 78 del Regolamento, alla quale, come ho già preannunciato ieri, ci saremmo richiamati per lealtà e con la quale si supera il precedente articolo 78, sia stata introdotta affinchè non sia più automatico l'esame da parte dell'Aula sul parere di costituzionalità ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione e per

assicurare – almeno mi pare di avere capito questo dal dibattito che si è svolto sul Regolamento – ad eventuali senatori dissenzienti rispetto al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali una garanzia suprema da parte dell'Aula. Tant'è vero che, se il parere della 1ª Commissione è negativo, lei, signor Presidente, automaticamente, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, propone la questione all'Aula; se invece il parere della Commissione affari costituzionali è positivo, soltanto un decimo dei senatori ha il diritto di proporre, tramite lei, la questione all'Aula.

Ora, mi pare di capire – comunque le chiedo di rendere noti i nomi dei senatori che ovviamente hanno esercitato un loro diritto formalmente – che tale richiesta sia stata avanzata (da quanto si è detto informalmente; quindi vorrei saperlo formalmente) da parte di senatori che hanno condiviso il parere positivo, espresso a maggioranza, con l'opposizione da parte nostra, del Gruppo comunista, della Sinistra indipendente e di Democrazia proletaria, sul parere di costituzionalità.

A me pare pertanto che a questo punto saremmo di fronte ad una sorta di stravolgimento dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, o comunque ad un suo uso pretestuoso e strumentale. Questa volta ciò si verifica per un caso del genere, ma in futuro potrebbe avvenire in altri casi. Se fosse così – e lo dico in via ipotetica, dal momento che non ne sono informato ufficialmente – questo non sarebbe il modo migliore di utilizzare un Regolamento che ha introdotto tale previsione a garanzia dei senatori dissenzienti e non per un utilizzo strumentale, al fine di scavalcare l'eventuale dissenso, da noi annunciato e forse anche da altri Gruppi che effettivamente hanno votato contro il parere di costituzionalità in Commissione affari costituzionali.

Vorrei avere da lei una risposta, signor Presidente, per quanto riguarda sia i senatori richiedenti sia l'interpretazione che mi sono permesso di dare del terzo comma dell'articolo 78 del Regolamento.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, capisco che quando si arriva ad una situazione di questo genere, in cui il Senato ha nemmeno due giorni per provvedere ad incamerare un decreto-legge così come ci viene trasmesso dalla Camera dei deputati e per apporre il proprio autorevole e significativo timbro, allora tutti i mezzi sono buoni. Però c'è un limite!

Il limite è certo quello di usare le regole alle quali si richiama il senatore Mancino; però queste non possono essere perverse quando le adopera l'opposizione e giuste quando le adopera la maggioranza, rovesciandone la logica. Quindi noi, davanti ad una manomissione di norme che erano previste a garanzia della minoranza in caso di dissenso, ci pieghiamo perchè l'interpretazione è quella che si vuole imporre, ossia che comunque vale il meccanismo, in sè privo di logica, di una richiesta che la maggioranza rivolge in un certo senso a se stessa, per avere il modo di non consentire al Senato un'ampia discussione nei termini giusti.

Tutto questo è dovuto al fatto che siamo drammaticamente stretti nei tempi, che ci mettono in una difficoltà enorme. Tutte le procedure debbono essere così forzate e allora i senatori consenzienti diventano dissenzienti per

arrivare in tempo in questa corsa affannosa, dove i vincitori non avranno nè medaglie nè onore, perchè questo decreto è contro la coscienza pubblica prima di essere contro la Costituzione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, anch'io mi associo alle considerazioni fatte dai colleghi Maffioletti e Boato. Non riesco a capire – e spero che lei ci illuminerà – per quale motivazione siamo giunti ora a votare sui presupposti di urgenza e di costituzionalità su questo decreto-legge e da chi è stata richiesta tale votazione; e poi, naturalmente, non riesco a capire anche il comportamento di chi richiede questa votazione oggi.

Siamo di fronte ad una tappa forzata: poi entrerò nel merito, perchè ora mi soffermo su questo punto specifico. Lei, signor Presidente, è il garante del Regolamento, è garante di un funzionamento del Senato che però in queste ore viene letteralmente calpestato. Allora ci deve dire, signor Presidente, se accetta la regola per la quale il Senato diventa una sorta di notaio che timbra decisioni più o meno avventate (non entro ora nel merito), con il rischio di improvvisare le soluzioni.

Non pensavo di venire al Senato, dopo la mia esperienza alla Camera dei deputati, e vivere questa vicenda in modo frustrante. In realtà già mi avevano detto che il Senato era una sorta di posto di punizione oppure un cimitero per gli elefanti. Mi devo assolutamente convincere, visto e considerato come viene trattato, che questo è il ruolo che gli viene assegnato dal Governo e dalla Camera dei deputati.

È inaccettabile, signor Presidente, che lei aderisca a questo metodo, perchè non esiste una compatibilità, un meccanismo per il quale noi dobbiamo lavorare in 12 ore, mentre la Camera ha lavorato in 58 giorni! È una cosa vergognosa e mi richiamo alla sua sensibilità. (*Applausi dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

NEBBIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NEBBIA. Signor Presidente, proprio per evitare che il rinvio in Aula rischi di tradursi in una furbesca operazione per far passare in maniera accelerata questo decreto-legge, vorrei pregarla, quando ci leggerà i nomi di coloro che hanno chiesto il rinvio in Aula, di indicare anche se qualcuno di questi ha votato a favore, nella Commissione affari costituzionali, sulla costituzionalità del decreto-legge.

D'AMELIO. È indegno che in Parlamento si richiedano le liste di proscrizione!

POLLICE. Ma è il gioco delle tre carte!

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANCINO. A me pare, signor Presidente, che al terzo comma dell'articolo 78, che è un comma nuovo al testo precedente, si intenda dare una interpretazione di parte, molto di parte, e vi spiego anche perchè a mio avviso lo è.

GIUSTINELLI. Vogliamo sentire la motivazione.

MANCINO. Il richiamo all'Aula, voluto dall'articolo 78, ha un significato rafforzativo rispetto a qualunque decisione intervenuta nella competente Commissione affari costituzionali. Ha soltanto un significato rafforzativo, ma eventuale, soggetto ad un eventuale parere negativo intervenuto in quella Commissione o a una richiesta di un decimo dei componenti del Senato. Poichè un decimo dei componenti del Senato non deve trovare collocazione necessariamente in alcuni banchi, la richiesta di sottoscrizione pone al Presidente del Senato il dovere di richiamare in Aula un provvedimento sia pure licenziato con parere favorevole dalla Commissione affari costituzionali. Tutte le altre questioni, quella del maggior tempo utilizzato alla Camera e quella del minor tempo assegnato al Senato, vanno collocate in una riflessione che mi rifiuto di fare in questa sede perchè siamo nella fase preliminare. La faremo quando ci sarà tempo, se ci sarà tempo, onorevole Presidente... (*Interruzione del senatore Pollice*). Non ha importanza se non ci sarà tempo. Abbiamo il dovere costituzionale di esaminare in positivo o in negativo un disegno di legge; rispetto a questo dovere non c'è un ruolo della maggioranza e uno dell'opposizione... (*Interruzione del senatore Vecchi*). C'è un diritto del parlamentare di dire sì o di dire no alla conversione, ma non vi può essere un rifiuto tacito di conversione da parte dell'Aula. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

SPADACCIA. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Voglio chiarire, signor Presidente, ad evitare ogni equivoco, come mi sembra sia già accaduto questa mattina, che chiedo la parola per un altro richiamo al Regolamento, con riferimento al comma 5 dell'articolo 78 del Regolamento. La questione attiene allo stesso problema sollevato dagli altri colleghi, ma questo mi consente di fornire una risposta al senatore Mancino.

Il senatore Mancino ci accusa di voler dare una interpretazione di parte della norma che abbiamo introdotto che, eliminando l'automaticità dell'esame dei presupposti di costituzionalità da parte dell'Aula, lascia alla Commissione in caso di parere negativo e a 30 senatori dissenzienti, che non condividono il parere favorevole della Commissione, una sorta di possibilità di appello all'Assemblea.

ELIA. Nel Regolamento non c'è scritto «dissenzienti».

SPADACCIA. Mi pare evidente che la logica di questa riforma era volta a salvare, in alcuni casi di grave dissenso per l'opposizione che non

condivideva la sussistenza del parere di costituzionalità, la facoltà di ricorso all'Aula. Questa era la logica. Non abbiamo niente in contrario, senatore Mancino, che la maggioranza possa, attraverso forzature interpretative o attraverso letture formali del Regolamento, avvalersi di prerogative introdotte a favore e a vantaggio delle minoranze. Niente da eccepire, a patto naturalmente che poi non si parli di uso ostruzionistico del Regolamento da parte delle opposizioni quando le opposizioni ricorrano agli stessi criteri, e non si avallino, signor Presidente, forzature interpretative da parte delle maggioranze, rifiutando uguali e contrarie forzature interpretative da parte delle opposizioni.

BATTELLO. Inventano un voto favorevole rafforzato dell'Aula che non esiste nel Regolamento!

SPADACCIA. Vorrei porre al senatore Mancino, ma vorrei porlo con maggiore forza al Presidente dell'Assemblea, un problema: è giusta una tale liberale interpretazione del Regolamento in una situazione nella quale stiamo operando, vigente il comma 5 dell'articolo 78 del Regolamento il quale dice che quando un disegno di legge di conversione di un decreto, ministro Battaglia, viene presentato al Senato, il Senato è obbligato in ogni caso a iscriverlo all'ordine del giorno, anche se la Commissione non lo avesse esaminato? C'è una ghigliottina, una sorta di decreto-ghigliottina che ci siamo autoimposti; in ogni caso il Senato della Repubblica è obbligato a iscrivere il disegno di legge di conversione al proprio ordine del giorno entro il trentesimo giorno da quando il disegno di legge di conversione viene presentato al Senato della Repubblica.

Ci siamo dati, a garanzia della maggioranza e del Governo, consenzienti le minoranze di questa Assemblea, unilateralmente un vincolo di questa natura che sbilancia i poteri e i tempi di discussione dei decreti-legge a favore della Camera e a danno del Senato della Repubblica. Siamo in presenza, senatore Mancino, di un decreto-legge che la Camera ha avuto 58 giorni per esaminare, mentre al Senato ne restano meno di due; un decreto-legge delicato e difficile, grave per le popolazioni che interessa, che pretende di sostituire per un terzo il piano energetico nazionale; che ci propone di fare a Montalto di Castro centrali di potenza di un terzo maggiore di quella prevista nel caso fossero state a energia nucleare. Capisco che questi unilaterali vincoli e limitazioni siano stati decisi dal Senato per stimolare l'altro ramo del Parlamento, per garantirci tutti che ci sia un uso più discreto e compatibile con il dettato costituzionale della decretazione di urgenza; quindi, pur essendo stato l'unico contrario in questa Assemblea, è questa una norma che riguarda anche me e che intendo osservare. Ma mi chiedo se in presenza di questa norma sono possibili le forzature interpretative, l'uso disinvolto del Regolamento fatto oggi dalla maggioranza. Non dovreste voi per primi garantire e richiedere per il Senato perlomeno la possibilità di esame, di confronto politico, di approfondimento della questione che ci è sottoposta con il decreto e lo stesso tempo di approfondimento che la Camera ha avuto? Allora francamente, signor Presidente, il combinato disposto dei due articoli, quello a cui ha fatto riferimento il senatore Mancino dicendo che non deve esserne fatto un uso di parte, e quello che ho citato, il comma 5 dell'articolo 78 del Regolamento, vorrei che fosse attentamente valutato dal Presidente dell'Assemblea.

Mi permetto di chiedere se, in presenza di questa norma fortemente limitativa dei poteri del Senato in materia di decreti-legge che svantaggia così clamorosamente il Senato nel loro esame, il Presidente del Senato non ritenga (questa volta lo dico con voce bassa, umilmente e senza nessuna iattanza) di dover convocare la Giunta per il Regolamento. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e del senatore Gianotti*).

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Non nego, signor Presidente, che la lettura formale della norma del Regolamento così come fatta dal presidente Mancino risponda in fondo ad una realtà, in quanto la norma non poteva ovviamente, proprio per la libertà di ciascun parlamentare di questa Assemblea, limitare quella facoltà e quel diritto ai parlamentari dell'opposizione. Però, nel momento in cui non nego questa lettura formale (che è lettura di parte) debbo ricordare al Senato che ogni norma, ancorchè regolamentare, ha una sua ragione di essere, una sua filosofia e una sua finalità e non ci può essere dubbio che quella norma posta nel Regolamento serva ai dissenzienti per sovvertire con il ricorso all'Aula il parere già espresso dalla Commissione affari costituzionali. Non serve certamente per confermare quel parere.

Quindi, se ci si attiene a motivi formali, il presidente Mancino può anche aver ragione, ma se si guarda la norma attraverso la sua etica, attraverso la sua ragione di essere e attraverso la sua finalità, non c'è dubbio che è stata operata, dai senatori che hanno firmato la richiesta di rinvio all'Aula, essendo consenzienti nella Commissione affari costituzionali, una alterazione, una violazione, un sovvertimento della finalità. È molto chiaro il concetto: con l'uso di questa norma si vuole impedire che attraverso il termine fissato dal Regolamento i senatori dissenzienti possano arrivare all'esercizio di una loro facoltà. Poichè è la prima volta che interviene tale problema in quest'Aula, una riflessione va fatta, non senza aver stigmatizzato l'uso brutale e cinico che si fa di una norma che serve ad altri fini e che viene soltanto strumentalizzata ai fini della maggioranza e del Governo.

Perciò riteniamo che il Presidente del Senato debba sotto questo profilo fare una grande riflessione. (*Applausi dalla destra*).

BATTELLO. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà..

BATTELLO. Signor Presidente, per un altro richiamo al Regolamento: secondo me il problema va affrontato interpretando la norma che disciplina questo strumento del quale discutiamo non solo all'interno del comma 3 dell'articolo 78, ma sistematicamente. Non è possibile interpretare la parte del comma terzo dell'articolo 78 quasi che la norma possa subire una interpretazione neutra. L'interpretazione sistematica del Regolamento ci dice che le norme vanno interpretate nella logica del rapporto maggioranza-minoranza che è alla base della struttura regolamentare, nella misura in cui il Regolamento tutela i diritti della minoranza oltre a disciplinare i lavori dell'Assemblea. (*Interruzioni dal centro*). Lasciatemi finire di parlare.

MANCINO. Quando il senatore Elia fece una sua proposta che parlava di maggioranza e di minoranza, il vostro Gruppo disse che non si poteva parlare di maggioranza e di minoranza.

BATTELLO. Se c'è qualcuno che vuole fare un richiamo ai lavori preparatori del Regolamento in questa parte, i lavori preparatori sono perentori nel dirci che questa norma è stata voluta dai Gruppi dell'opposizione e, nel caso specifico, dal Gruppo comunista che si è fortemente battuto per essa (*commenti del senatore Mancino*), proprio perchè il Gruppo comunista vedeva in questa previsione regolamentare una norma di garanzia ai fini di un giudizio di appello da parte dell'Assemblea, nel caso in cui l'esame da parte della 1ª Commissione permanente avesse avuto esito favorevole alla tesi della costituzionalità. (*Commenti dal centro*). Signor Presidente, la prego, garantisca che io possa continuare a parlare.

PRESIDENTE. Senatore Battello, le ricordo che in questo dibattito può intervenire un oratore per ciascun Gruppo. Lei sta parlando sulla medesima questione sulla quale è già intervenuto il senatore Maffioletti. Le ho dato la parola, ma non avrei potuto dargliela se si trattava della medesima questione.

BATTELLO. Ma è un richiamo al Regolamento!

PRESIDENTE. È lo stesso richiamo al Regolamento del senatore Maffioletti. La prego di essere breve. (*Proteste dall'estrema sinistra*).

BATTELLO. Concludo, signor Presidente. Dal punto di vista dei lavori preparatori, è insostenibile la tesi che il senatore Mancino vuole avanzare. Infatti, i lavori preparatori sono perentori nel senso che questa è una norma di garanzia per i Gruppi di minoranza che si sono visti appunto messi in minoranza in sede di 1ª Commissione permanente. (*Commenti dal centro*). Dal punto di vista sistematico, se passa questa interpretazione si introduce, contro la logica dell'articolo 78 del Regolamento, un giudizio d'Aula rafforzativo di una deliberazione favorevole alla tesi della costituzionalità emersa in sede di 1ª Commissione permanente.

Ora, il voto rafforzato favorevole da parte dell'Assemblea non è previsto nella logica dell'articolo 78 del Regolamento, che mirava esclusivamente a rendere possibile, in caso di parere favorevole della 1ª Commissione, un giudizio di appello dell'Assemblea.

GUZZETTI. Non è scritto.

BATTELLO. Ma la norma va interpretata, collega! Non può diventare feticista, lei, della lettera che uccide. Lei dovrebbe invece seguire la tesi dello spirito che vivifica. (*Applausi dall'estrema sinistra*). A parte questo, dico che sia per ragioni sistematiche, sia per ragioni testuali e storiche dei lavori preparatori, questa tesi è insostenibile. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei nominativi dei senatori (è la prima cosa che mi ha chiesto il senatore Boato, al resto

risponderò quando ci sarà un po' d'ordine in Aula) che hanno richiesto che la sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto e dei requisiti di cui all'articolo 78 del Regolamento fosse esaminata dall'Aula.

FERRAGUTI, *segretario:* «I sottoscritti senatori, ai sensi del terzo comma dell'articolo 78 del Regolamento del Senato, chiedono che il parere della Commissione affari costituzionali sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, sia sottoposto al voto dell'Assemblea: Aliverti, Micolini, Santalco, Ruffino, Sartori, Acquarone, Coco, Azzaretti, Vercesi, Angeloni, Zangara, Salerno, Emo Capodilista, Graziani, Cappelli, Poli, Fabris, Toth, Fontana Walter, Falcucci, Salvi, Perina, Favilla, Manzini, Montresori, Nieddu, Bonora, Leonardi, Diana, Fioret, Bausi, De Rosa, Tani». (*Applausi dall'estrema sinistra. Commenti dal centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riconosco che tutto, in questa vicenda parlamentare, è adulterato e viziato dai tempi eccessivamente stretti in cui il Senato è obbligato a lavorare. Non c'è dubbio che occorrerà stabilire le opportune intese tra Senato e Camera per coordinare i nostri lavori. È un problema quanto mai urgente e, vorrei dire, drammatico. Lo ha riconosciuto ieri la presidente Iotti alla Giunta per il Regolamento di Montecitorio.

Aggiungo che paghiamo, in questo momento, le conseguenze di aver elaborato, con grande fatica e pazienza, di cui va dato merito a tutti i Gruppi parlamentari, un nuovo Regolamento, il che non è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento. Soprattutto nella materia dei decreti-legge, si è creata una situazione che sapevamo in partenza difficile, al punto che lasciammo talune pagine bianche di fronte alla mancata elaborazione di un Regolamento della Camera.

Dopo tutte le indicazioni della Commissione Bozzi, dopo un travaglio di pensiero e di dottrina di questi anni, abbiamo il dovere costituzionale – come ha ricordato opportunamente il senatore Mancino – di dire sì o no ai provvedimenti di urgenza, in modo da garantirci contro la pioggia dei decreti-legge, assumendo noi le nostre responsabilità. Il fatto che siamo rimasti soli in questa impresa non ci esime dal cercare di fare il possibile per obbedire a questo comando che viene incontro a quella che è stata per anni e anni una tradizione di discussioni universitarie, culturali e parlamentari, unico rimedio che finora abbiamo visto contro la proliferazione illimitata dei decreti-legge: dire in tempo sì o no.

Il collega Spadaccia, direi giustamente, fa richiamo al comma 5 dell'articolo 78, il quale stabilisce quella data del trentesimo giorno, e io gli ricordo che per rispettare tale termine abbiamo fatto sforzi straordinari in questa settimana, consapevoli di quale valore avesse per noi l'arrivare al trentesimo giorno e dire sì o no, non avendo importanza l'una o l'altra risposta, giacchè qui non si parla di approvare i decreti-legge del Governo, ma si parla di pronunciarsi; e noi ci siamo pronunciati entro il giorno di lunedì che fu ritenuto il trentesimo con una convenzione unanime nel considerare utile il primo giorno non festivo successivo alla scadenza – data prefestiva o festiva –.

Nelle condizioni attuali in cui siamo, in attesa di una modifica del Regolamento della Camera ed in attesa di una equità nelle parti, per cui il trentesimo giorno valga per tutt'e due, non c'è dubbio che il Regolamento non prescriva che la richiesta di cui al terzo comma dell'articolo 78 sia sottoscritta da dissenzienti.

Pur deplorando questa situazione e pur impegnandomi per quanto sta nelle mie forze e nei rapporti con l'altro ramo del Parlamento a tentare di evitare che si ripetano situazioni per il Senato così incresciose e così difficili, riconosco valida la richiesta dei trentatre senatori che hanno presentato la richiesta di pronuncia dell'Assemblea sui presupposti.

VOCE DALL'ESTREMA SINISTRA. Garantisce solo la disciplina, non le prerogative del Senato.

PRESIDENTE. Allo stato degli atti questa richiesta è valida.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla discussione del parere espresso dalla 1ª Commissione ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento in ordine al disegno di legge n. 1589.

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la situazione di *impasse* che si è creata per iniziativa dei colleghi del Gruppo democristiano con il rinvio all'Aula (ci avete solo battuto sul tempo, colleghi democristiani, perchè noi avremmo fatto la stessa richiesta) dell'esame dei presupposti di costituzionalità, indiscutibilmente ripropone due ordini di problemi. Il primo problema è quello della alluvione di decretazione. Non è questione nè del Regolamento della Camera, nè del Regolamento del Senato; è responsabilità del Governo.

Voglio richiamare quanto tutti asserimmo nella Giunta per il Regolamento e poi in quest'Aula esaminando le nuove norme e in particolare l'articolo 78 del Regolamento, cioè che determinati vincoli che stabilivamo al nostro lavoro derivavano da un pressupposto, vale a dire che cessasse l'abuso dei decreti; così non è stato, la reiterazione del decreto... (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*). Dicevo che la reiterazione del decreto al nostro esame prosegue sulla vecchia logica e sulla vecchia linea.

Vi è qui dunque una prima ragione generale della nostra opposizione nel voto sui presupposti.

Posso anche aggiungere che indiscutibilmente, onorevole Presidente, questa pervicacia del Governo nel proseguire nella linea della reiterazione – voglio anticiparlo a lei e ai colleghi – spingerà anche, almeno da parte nostra, ad una riconsiderazione della nuova formulazione dell'articolo 78, potrei dire anche della vecchia formulazione di tale articolo.

Se non muta, infatti, il quadro generale di riferimento della situazione dei decreti, non si possono unilateralmente mutare i nostri poteri in relazione ai decreti. Questo lo dico senza rientrare nella polemica se il «decimo» sia rafforzativo o indebolitivo; la polemica al riguardo è già stata fatta e non voglio insistervi.

Premessa, dunque, questa ragione generale di nostra opposizione, mi sia consentito di aggiungere qualche ragione specifica. Ovviamente, in questa

sede di esame di presupposti non è in questione il problema energetico, cui pure si è richiamato l'onorevole Ministro nella discussione in Commissione. È un problema cui noi non intendiamo sfuggire: lo abbiamo dichiarato e lo ribadiamo. Ciò che noi non accettiamo è che si possa manomettere o, meglio, definire il piano energetico per decreto: questo è il primo problema che abbiamo di fronte.

Che poi occorra discutere, anche sollecitamente, e definire la politica energetica è altra questione. Questa è comunque la prima ragione per cui non riteniamo che sussistano i requisiti costituzionali, perchè non si può riconoscere come un caso di straordinarietà che occorra un piano energetico. Mi sembra, invece, che ci sia un grave ritardo del Governo, al quale però non si supplisce facendo diventare straordinario, per ritardo, quel che prima non si è fatto.

Vi è poi una ragione specifica attinente ai requisiti di legge. Come la collega Tossi Brutti ha ricordato in Commissione, la legge n. 400 sulla Presidenza del Consiglio rafforza – questa, sì, collega Mancino – e specifica i requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione, laddove insiste sul concetto di straordinarietà; ai requisiti di legge abbiamo fatto riferimento anche nella modifica regolamentare.

Ora, non vedo come possa applicarsi un requisito di straordinarietà ad una norma, quale quella contenuta in questo decreto, che rinvia, come presupposto del provvedimento, ad una decisione assunta dalla giunta regionale del Lazio in altra epoca e in relazione ad altro progetto.

Ho chiesto all'onorevole Ministro in Commissione, e glielo chiedo nuovamente qui, dove va a finire la certezza del diritto. La questione è ancora più grave, perchè sempre nello stesso decreto si prevede esplicitamente che questa nuova costruzione avvenga ignorando le norme generali relative alla localizzazione degli impianti. Dunque, con un decreto specifico si viola una norma generale che riguarda il nostro ordinamento, e non solo il piano energetico.

Infine, allo studio del Governo constano essere provvedimenti che anche per questa via annullano la certezza del diritto, perchè prescrivono violazioni relative alla norma di sicurezza.

Queste sono le ragioni generali e specifiche che ci portano a votare qui, come in Commissione, avverso la esistenza dei presupposti.

Ma se mi è consentita ancora una parola – credo di essere nei tempi – l'onorevole Ministro ha più volte, reiteratamente, in questi giorni invocato non meglio precisate ragioni di ordine pubblico, per conferire carattere di straordinarietà ad una materia che di per sè, appunto, non l'aveva.

Voglio ribadire qui che intanto non credo che un grosso problema reale, pur esistente, quale quello dell'occupazione nei cantieri di Montalto di Castro, possa essere definito questione di ordine pubblico. È una questione sociale, di cui certo occorre farsi carico. Ma se questo, onorevole Ministro, era il problema (a parte che sarebbe poi da esaminare come questo decreto risolve anche quella questione ed io sono convinta che non la risolve: ma questo è problema che esamineremo se si passerà al merito del decreto), se la straordinarietà di una situazione (che io chiamo sociale e lei definisce di ordine pubblico, ma chiamiamola come vogliamo) sta appunto in questo dato occupazionale, allora il provvedimento per farvi fronte non doveva frettolosamente, e in spregio alle norme di legge, programmare o meglio annunciare una nuova centrale policombustibile, bensì doveva farsi carico

del problema specifico dei cantieri, il che, se me lo consente l'onorevole Ministro, è questione diversa.

Ecco le ragioni della nostra opposizione a questo decreto. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di procedere nella discussione, vorrei semplicemente fare un codicillo a quanto da me affermato poc'anzi, rilevando con compiacimento che proprio ieri la presidente Iotti ha annunciato che la Giunta per il Regolamento conviene unanimemente sull'opportunità di procedere ad un riesame dell'intera disciplina posta dall'articolo 116 e della procedura di discussione dei disegni di legge di conversione di decreti-legge alla Camera; il che conferma la tesi che ho sostenuto al Senato.

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, in Commissione affari costituzionali abbiamo ampliamente espresso quali erano e quali sono i motivi del nostro voto contrario alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, previsti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, in ordine a questo provvedimento.

Ci proponevamo – così come prevedeva il Regolamento – di utilizzare l'articolo 78, terzo comma, per appellarci all'Aula e per discutere in questa sede i presupposti di costituzionalità.

La maggioranza, sovvertendo quella che poteva essere la nuova regola prevista dal Regolamento, ha preceduto le minoranze e si è arrogata un diritto che a queste invece spettava.

Il collega Rastrelli ha ampiamente motivato il dissenso del nostro Gruppo su questo comportamento.

Per quanto riguarda i presupposti di costituzionalità, occorre precisare che l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione prevede la necessità e l'urgenza.

La necessità – lo voglio rilevare anche se forse può sembrare che voglia entrare nel merito del provvedimento – sarebbe quella del *deficit* energetico. È mai possibile che il *deficit* energetico di tutta la nazione possa essere eliminato con questa centrale polielettrica? Sicuramente non è così.

L'urgenza deriverebbe anche dal fatto che i tempi sono brevi, tempi che ci sono stati imposti – dobbiamo dirlo – dalla Camera, dopo che questa ha trattenuto e discusso per 59 giorni questo decreto-legge.

Occorre rilevare che questo decreto trae origine da provvedimenti che sono iniziati nel 1975, nonchè da una delibera della regione Lazio del 1976: quindi sono passati circa 12 anni.

Ma se esisteva l'urgenza nel 1976, questa vi è ancora oggi, e se esisteva allora, non era quindi necessario aspettare 12 anni.

È stato detto dal Ministro e dal relatore che questo decreto-legge ha avuto una lunga e tormentata storia. Questo è vero, se ci richiamiamo a questi termini. Ma dobbiamo anche aggiungere che questo decreto-legge è stato reiterato per circa tre volte. Quindi, se era così urgente, perchè non è stato approvato otto mesi fa? Quindi, l'urgenza non sussiste.

Quanto alla necessità, è stato dichiarato che vi sarebbero motivi di ordine pubblico. Questi invece non ci sono: vi potevano essere nel 1988, cioè

circa un anno fa, nel momento in cui furono interrotti i lavori. Allora vi potevano essere motivi di ordine pubblico e non oggi a distanza di un anno!

Inoltre, bisogna fare attenzione alla necessità generale, cioè a quella della salute pubblica. Nella delibera della regione Lazio si invita il Parlamento e il Governo, sulla scorta dell'esperienza in atto, ad approfondire ogni aspetto connesso alla questione pregiudiziale della sicurezza e della salute dei lavoratori e della popolazione, sì da rendere impossibili pericoli e conseguenze che possano recare danno all'uomo e all'ambiente e da verificare, altresì, la permanente validità scientifica ed economica del piano energetico.

Quale importanza è stata data alla salute pubblica, alla difesa dell'ambiente, alla salute dei lavoratori e della popolazione? Questi aspetti non sono stati menzionati, non sono stati tenuti presenti, nè ci si è attenuti alla normativa dell'articolo 15 della legge n. 400 del luglio 1988, sulla Presidenza del Consiglio, per quanto riguarda i decreti-legge.

Tuttavia, c'è da tenere presente un altro elemento. Non è stata data importanza al piano energetico nazionale. Con il decreto-legge in esame si è anticipato parte del contenuto di quel piano; ma allora, se siamo a questo punto, per quale ragione non decidiamo il piano energetico nazionale con un decreto-legge, visto e considerato che si è varato un provvedimento così importante, relativo alla centrale elettrica oggetto della discussione, attraverso quello strumento?

Dobbiamo constatare che ci troviamo di fronte all'arroganza della maggioranza che noi non sopportiamo, che non ci sentiamo di subire e alla quale ci opponiamo. Per tutti questi motivi noi ci dichiariamo contrari ai presupposti di costituzionalità di questo decreto-legge. (*Applausi dalla destra*).

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, a mio avviso, non esistono i requisiti di costituzionalità e di urgenza e non esistono nemmeno i requisiti di legge: proverò a dimostrarlo velocemente.

L'esame del provvedimento si è prolungato per molte settimane alla Camera dei deputati e la giustificazione che c'è stata portata in Commissione affari costituzionali poco fa è stata quella «drammatica», sottolineata dal Ministro ed anche da qualche solerte collega democristiano, del posto di lavoro dei dipendenti della centrale di Montalto di Castro. E non solo: si è citata la dimensione della centrale in rapporto ai posti di lavoro, nonchè la situazione generale dell'ordine pubblico in quella località.

Ora, queste sono argomentazioni che non dovrebbero sussistere, dal momento che fino ad oggi siamo andati avanti con i decreti-legge e non soltanto su questa vicenda. Vorrei ricordare a lei, signor Presidente, ma anche al Ministro, che in passato, a proposito della questione dei forestali calabresi (con tutto il rispetto per quei lavoratori), si ponevano problemi di ordine pubblico; ma un decreto-legge è stato reiterato per cinque, sei, sette volte. Quindi, nel momento in cui si tiene conto del problema dell'ordine pubblico, del problema del posto di lavoro, si reitera un decreto-legge; però

non si può stabilire, come in questo caso, che ci sono requisiti di urgenza, soltanto perchè il provvedimento interessa l'Ansaldo e la grande concentrazione industriale che appunto mette fretta!

Non ci sono, quindi, i requisiti di urgenza; non ci sono i requisiti previsti dalla Costituzione, ma anche in questo caso, come altre volte, si fa scempio della Costituzione e delle questioni di legittimità. Le cito un esempio, signor Presidente, ma soprattutto signor Ministro, perchè su tale questione non intendiamo deflettere.

Il provvedimento potrà anche passare (non so cosa farà domani il signor Ministro e se, a nome del Governo, presenterà la richiesta di fiducia su questa vicenda riempiendo di ridicolo il Governo ancor più che alla Camera), ma noi presenteremo i nostri emendamenti e sulla questione intendiamo andare avanti fino in fondo, utilizzando tutti i tempi necessari e tutte le facoltà che ci vengono concesse dal Regolamento del Senato. Domani sentiremo il Ministro.

Vorrei aggiungere che farò un ricorso specifico su tale questione poichè non si possono approvare leggi che disattendono le leggi, ma soprattutto dei sotterfugi che disattendono le leggi. Nel caso specifico, vorrei ricordare al Ministro che l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203, recante l'attuazione di quattro direttive CEE relative all'inquinamento dell'aria, tratta della costruzione di centrali termoelettriche. Vorrei ricordare al signor Ministro che con la nuova centrale termoelettrica succede una cosa estremamente grave nell'area fra Montalto e Civitavecchia perchè c'è un aspetto inaccettabile: la potenza arriva a 3.300 megawatt, quando la centrale elettronucleare ne prevedeva 2.000 e, inoltre, 2.500 di questi 3.300 megawatt sono a base di policombustibile, carbone compreso, dal momento che il decreto non lo esclude. Se si tiene conto che la centrale di Montalto di Castro con 3.300 megawatt verrebbe ad assommarsi ai 4.250 megawatt ad olio combustibile di Civitavecchia, si avrà in un raggio di 50 chilometri una potenza di 7.500 megawatt: un gigante che non ha pari in alcuna parte d'Europa e del mondo.

Fatta questa premessa, vorrei ricordare, a proposito dell'inquinamento dell'aria e delle relative norme CEE, proprio quando si parla di costruzione di centrali termoelettriche, che la materia era disciplinata, in precedenza, dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880.

Ai sensi del citato articolo 17, comma 2, «le autorizzazioni di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1» (cioè delle centrali termoelettriche e delle raffinerie di oli minerali) «sono rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanità, sentita la regione interessata. Dopo l'approvazione del piano energetico nazionale, per le centrali di nuova installazione saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, le procedure definite nell'ambito del piano medesimo».

Viene sostenuta la tesi, secondo cui il secondo periodo del comma citato comporterebbe la delegificazione dell'intera procedura di localizzazione delle centrali termoelettriche.

In realtà, il primo periodo del comma 2 si riferisce unicamente alle autorizzazioni di competenza del Ministro dell'industria, che nella legge n. 880 sono disciplinate all'articolo 5. La nuova procedura differisce dalla precedente solo perchè si richiede che i pareri dei Ministeri della sanità e

dell'ambiente siano favorevoli, e perchè non si fa più menzione del Ministero della pubblica istruzione.

Per quanto riguarda il secondo periodo dello stesso comma, è evidente che esso comporta una delegificazione. Tale delegificazione si attua a vantaggio di una fonte del tutto anomala, in quanto il piano energetico nazionale non è, in linea di principio, un atto normativo, bensì un documento che viene approvato dal CIPE. Questo non è un motivo di illegittimità della disposizione, ma può creare inconvenienti pratici: una ulteriore modificazione delle procedure previste dal PEN non potrebbe attuarsi se non attraverso una modifica dello stesso, oppure per legge.

Quanto all'oggetto della delegificazione, non sembra possibile sostenere che esso comprende tutte le procedure relative alla localizzazione e costruzione delle centrali. Nè la lettera, nè la *ratio* del periodo citato consentono questa interpretazione. La possibilità di deroga si riferisce infatti solo alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 203, che – come si è visto – ha modificato solo l'articolo 5 della legge n. 880, concernente l'autorizzazione ministeriale alla costruzione dell'impianto. La localizzazione dell'impianto stesso viene definita tramite una complessa procedura, disciplinata nell'articolo 3 della legge n. 880, e precede l'autorizzazione ministeriale.

Giova d'altra parte ricordare che, se fosse esatta l'interpretazione che riferisce l'articolo 17, comma 2, all'intera procedura di localizzazione, tale disposizione sarebbe illegittima per eccesso di delega. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 è stato infatti emanato sulla base di una delega il cui oggetto era determinato con riferimento alle direttive comunitarie sull'inquinamento dell'aria. Come è noto, in caso di dubbio (se dubbio vi potesse essere) l'interpretazione conforme a Costituzione va comunque preferita a quella contraria.

Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989 viene ora pubblicato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988, che reca il titolo: «Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità...». Il contenuto del decreto, in realtà, va molto al di là del titolo.

L'allegato IV al decreto (che consta di ben 20 articoli) disciplina infatti «la localizzazione e l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuove centrali termoelettriche e turbogas, da installare sulla terraferma o nelle acque territoriali, nonchè l'autorizzazione delle modifiche delle centrali termoelettriche esistenti, da effettuarsi da parte dell'Enel» (articolo 1). Nei vari articoli dell'allegato sono disciplinati i programmi dell'Enel, la valutazione di impatto ambientale, gli accordi tra Enel e enti locali relativi agli «oneri per interventi di natura infrastrutturale e di riequilibrio economico e ambientale connessi con la costruzione e l'esercizio della centrale». Si noti che tale questione (articolo 9 dell'allegato IV) ripropone il problema dei contributi dell'Enel agli enti locali, già disciplinato dalla legge 10 gennaio 1983, n. 8, abrogata dal *referendum* del 1977: ogni tanto vi dimenticate che il *referendum* ha abrogato la legge del 10 gennaio 1983.

La localizzazione della centrale (articolo 11 dell'allegato IV) ha luogo mediante decreto ministeriale. In questo modo, viene radicalmente superata la normativa di cui all'articolo 3 della legge n. 880: v'è peraltro da osservare che, dato e non concesso che anche a tale articolo potesse estendersi la delegificazione conseguente all'articolo 17, comma 2, del decreto del

Presidente della Repubblica n. 203 (che viene espressamente richiamato nel provvedimento che discutiamo), la delegificazione stessa sarebbe stata in ogni caso operante solo dopo l'approvazione del piano energetico nazionale, la quale viceversa non ha ancora avuto luogo, nè da parte del Parlamento, nè da parte del CIPE. Si può dunque ritenere che l'efficacia delle disposizioni contenute nell'allegato IV sia provvisoriamente sospesa.

Si può anche ritenere che l'intero allegato IV sia illegittimo, sia perchè fondato su una interpretazione indebitamente estensiva dell'articolo 17, comma 2, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 203, sia per aver comunque preceduto il momento in cui la delegificazione ivi prevista poteva considerarsi operante.

Vi ho così dimostrato brevemente che questo provvedimento non ha i requisiti di legge e non può quindi avere trattazione in questa sede; deve quindi tornare nella Commissione di merito, deve avere i tempi necessari perchè si prendano accordi, per coordinare l'intera manovra. Invece si cala la mannaia su un provvedimento così complesso, così male articolato, e lo si vuole approvare alla chetichella. Addirittura si vuole porre la fiducia su questo provvedimento.

Credo che il giudizio che la gente darà di questo Governo sarà sufficiente per bollarlo, ma anche per dimostrare come, nonostante il nuovo Regolamento, che prevede il voto palese, che ha sveltito tutti i lavori e che ha impedito anche in questo caso il voto di coscienza, il voto segreto, questa maggioranza non regga assolutamente: regge soltanto sugli equivoci ed è costretta a ricattare i suoi componenti.

Noi a questo gioco non ci prestiamo, signor Presidente, e quindi le preannuncio sin d'ora non soltanto la presentazione di molte decine di emendamenti per domani, ma che questa battaglia difficilmente sarà vinta dalla maggioranza, salvo ricorrere alla misura che ho prima ricordato, cioè la fiducia. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

NEBBIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NEBBIA. Signor Presidente, la Sinistra indipendente non riconosce la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza per questo decreto-legge. Mi dispiace di dover ripetere argomenti che ho espresso poco fa in Commissione affari costituzionali, a dir la verità senza grande successo di convinzione della maggioranza dei colleghi, ma spero qui di avere qualche maggiore consenso.

Innanzitutto, voglio dire che la Sinistra indipendente per sua posizione è sempre stata contro quella (cito le parole del Presidente del Senato): «proliferazione illimitata di decreti che sta svuotando il Parlamento della possibilità di esprimere con un dibattito aperto e costruttivo delle leggi utili al paese».

Torniamo ora ai fattori che, a mio parere, tolgono i presupposti di necessità e di urgenza a questo decreto. Prima di tutto vorrei pregare i colleghi che hanno il testo del provvedimento davanti di notare la sua inadeguatezza linguistica. Se si guardano le premesse: «Il Presidente della Repubblica viste ...», eccetera, ad un certo punto si dice che: «il Governo

ritiene la straordinaria necessità ed urgenza di dare corso alla riconversione della centrale» e qui si sta parlando della *ex* centrale nucleare di 2000 megawatt; vorrei insistere sulla parola riconversione perchè poi il testo del decreto-legge dice che viene autorizzata la costruzione, da parte dell'Enel, di una nuova centrale. Quindi mi sembra poco corretto che da una parte si dia l'illusione che si vuole parlare di una riconversione della *ex* centrale da elettronucleare a policombustibile e poi, in realtà, si stia parlando di un progetto di costruzione di una centrale interamente nuova, di una centrale policombustibile con potenza maggiore rispetto a quella nucleare, cioè 2500 megawatt, con l'addizione di un impianto di ripotenziamento, eccetera. Ma tutti avete il testo davanti e potete vedere bene come stanno le cose.

Quindi non c'è nessun elemento di necessità e di urgenza in questa operazione, così come viene proposta. Qui stiamo parlando di una centrale policombustibile; il ministro Battaglia ci ha assicurato che la centrale (se sarà ricostruita) funzionerà soltanto a olio combustibile e a metano, ma anche questa mi sembra una formulazione in contrasto con la chiarezza prevista dalla Costituzione perchè si parla in realtà di una centrale che, a leggere le parole così come sono, potrebbe funzionare a carbone, a olio combustibile o a gas naturale. Quello che però, a mio parere, è esattamente contrario allo spirito della Costituzione, è quanto contenuto nel comma 3 dell'articolo 1, quando si spiega che queste operazioni di costruzione della nuova centrale da 3.300 megawatt sostituiscono le procedure amministrative vigenti per la localizzazione. Mi sembra che ciò sia contrario a quanto previsto dalla Costituzione con riferimento al rispetto dell'opinione delle popolazioni, al diritto degli enti locali di esprimersi, allo stesso diritto dei cittadini di avere quelle garanzie di difesa della propria salute e dell'ambiente che sono ora addirittura prescritte da un decreto-legge – lo sottolineava poco fa il collega Pollice – che stabilisce norme di attuazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale. Il testo va, quindi, contro quelle stesse norme contenute in un decreto del Governo. Sono contraddizioni a mio parere inaccettabili, sia sul terreno dell'urgenza che su quello della necessità.

Ancora più grave, a mio avviso, è il contenuto del primo comma dell'articolo 2. Vorrei invitare ancora una volta i colleghi a controllare il testo che abbiamo di fronte. Stiamo parlando dei limiti minimi e massimi di gas nocivi per la salute e l'ambiente che possono essere emessi dai camini delle centrali policombustibili di cui si chiede la ricostruzione di sana pianta. Ripeterò, a questo punto, quanto ho detto in Commissione, sottolineando ai colleghi presenti che i limiti minimi e massimi delle emissioni sono definiti, in base all'articolo 2, con decreto interministeriale (si fa anche riferimento ad un inserto) che attua la direttiva CEE 88/609, emanata il 24 novembre 1988. Ebbene, il decreto ministeriale che attuerà – non «che attua» – tale direttiva non è stato ancora emanato. Dovremmo dunque dichiarare che è urgente e necessario costruire una centrale senza che si abbia alcuna informazione sulla quantità di gas che emetterà, fidando soltanto (il Ministro dà assicurazioni in questo senso, ma sappiamo come il recepimento delle direttive comunitarie possa essere e sia stato talvolta stravolto) nell'emanazione di un decreto interministeriale del quale non sappiamo ancora nulla.

Credo che queste considerazioni siano tali da indurre a negare la sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge. Invito, pertanto i colleghi, a votare contro.

Mi limiterò ad un solo commento finale. Come è stato più volte ripetuto, la necessità e l'urgenza sembrano dovute all'esigenza di risolvere i problemi occupazionali. In realtà, le opere previste sono già state avviate dall'agosto scorso, quando è stato emanato un primo decreto-legge, successivamente decaduto. A quel primo decreto-legge ne è seguito un altro ugualmente decaduto. Questo è il terzo. Il Governo va quindi avanti chiedendo l'avallo del Parlamento per decreti-legge che non riesce a fare approvare e che vanno in direzione diversa dall'assicurare l'occupazione ai lavoratori. Se veramente, come dice, il Governo avesse voluto operare, con urgenza e necessità, nell'interesse dei lavoratori, ben altro testo avrebbe dovuto sottoporci. Non questo.

Per questo testo, così come è formulato, non sussistono, a parere mio e della Sinistra indipendente, i presupposti di necessità ed urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione e dall'articolo 78 del Regolamento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

GIUSTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, a nome dei senatori Cannata, Benassi, Vecchi, Correnti, Nebbia, Galeotti, Sposetti, Ranalli, Pontone, Pollice, Strik Lievers e Giustinelli, chiedo che vanga effettuata la verifica del numero legale prima della votazione dei presupposti di costituzionalità sul decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, farò molto brevemente questo intervento perchè ho già espresso, insieme ai colleghi Corleone e Strik Lievers e anche a nome del collega Spadaccia, in Commissione affari costituzionali, la nostra contrarietà e la confermo qui.

Volevo ricordare, signor Presidente, a lei e ai colleghi che quando il senatore Spadaccia ha fatto il secondo richiamo al Regolamento non aveva alcuna intenzione di sottrarre a una parte dei senatori il diritto di esercitare quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 78 del Regolamento, ma voleva mettere in luce il carattere strumentale con cui questo avveniva in rapporto al «giorno successivo» che è previsto dal terzo comma dell'articolo 78 stesso; quel «giorno successivo» infatti è stato inserito nel nostro Regolamento in quanto offre un momento di riflessione per consentire a un certo numero di senatori di ripensare rispetto alla decisione della Commissione affari costituzionali.

Chiedo a me, signor Presidente, e chiedo con rispetto ai colleghi: il collega Coco, per esempio, che ho visto presente in Commissione affari costituzionali e che ha votato a favore della costituzionalità (anche i colleghi Sartori e Acquarone, per esempio, erano presenti, però non credo che abbiano votato in quella sede), con quale spirito, mentre votava a favore, già stava sottoscrivendo la richiesta con cui quest'Aula fra poco dovrà pronunciarsi ancora sulla costituzionalità? Cosa farà? Voterà contro la costituzionalità? (*Vivaci commenti dal centro. Proteste del senatore Aliverti*).

Pongo un problema con molta pacatezza, senatore Aliverti, per far capire come mi pare...

PRESIDENTE. Senatore Boato, mi scusi, la questione cui lei fa riferimento l'ho già chiusa io: lei parli sui presupposti di costituzionalità.

BOATO. Ma il mio intervento è legato ai presupposti, perchè noi stiamo discutendo in quest'Aula sui presupposti di costituzionalità, non sulla richiesta che io ho preannunciato e su cui avrei cercato, nell'arco di un giorno, di raccogliere le firme; stiamo parlando sulla iniziativa, ripeto, formalmente legittima dei colleghi democristiani, tra i quali però vorrei capire adesso, per esempio, se il collega Coco voterà contro la costituzionalità avendo votato a favore in Commissione affari costituzionali. (*Commenti dal centro*).

Vorrei aggiungere molto brevemente poi che in Commissione affari costituzionali abbiamo avuto la opportunità positiva che il ministro Battaglia ci illustrasse dal punto di vista del Governo quali erano i presupposti di costituzionalità di questo decreto-legge. Abbiamo sentito, signor Presidente, assai poco illustrare quanto previsto dal preambolo del decreto-legge stesso, anche perchè quanto previsto dal preambolo, cioè la presunta riconversione della centrale, non corrisponde a quanto scritto negli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge che parla della costruzione di una nuova centrale e non della riconversione. Ho avuto modo perciò di dire che si tratta di un vero e proprio falso in atto pubblico; si parla di riconversione per richiamare dichiarazioni programmatiche di De Mita (ed è vero che De Mita parlava di riconversione) ma poi riconversione non si fa, si costruisce una nuova centrale.

Le ragioni che ci sono state portate, signor Presidente, sono tutte ragioni estranee al preambolo del decreto-legge che riguardano motivi di ordine pubblico, tensioni sociali, sollecitazioni da parte della Ansaldo (o interessi da parte della Ansaldo); inoltre addirittura si preannuncia, da parte di un prefetto della Repubblica, che se il Senato non convertirà questo decreto-legge, esploderanno non so quali problemi di ordine pubblico.

Forse questo in passato è già successo altre volte, magari nell'Italia prefascista, ma è la prima volta, che io sappia, che succede ufficialmente che un prefetto ci preannuncia che, se non convertiamo in legge un decreto, ci saranno problemi di ordine pubblico.

Ma allora, la stessa logica dovrebbe portare riguardo a Bagnoli, siccome vi sono anche lì tensioni sociali, ad emanare un decreto per problemi di ordine pubblico.

Sulle altre questioni di legittimità e di merito abbiamo già detto ciò che pensiamo in Commissione affari costituzionali e lo ripeteremo domani in Aula.

Tuttavia, a questo punto, signor Presidente, per consentire alla maggioranza di esprimere il proprio parere, e legittimamente, a favore del decreto-legge, e per riconfermare che, invece, noi siamo contrari, concludo rapidamente il mio intervento.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte dei senatori Giustinelli, Cannata, Benassi, Vecchi, Correnti, Nebbia, Galeotti, Sposetti, Ranalli, Pontone,

Pollice e Strik Lievers è stata richiesta la verifica del numero legale. (*Commenti dal centro*).

BAUSI. Chiediamo che si verifichi la presenza in Aula dei dodici senatori che hanno chiesto la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare la presenza in Aula dei senatori che hanno richiesto la verifica del numero legale.

VENTURI, *segretario, verifica la presenza in Aula dei senatori che hanno richiesto la verifica del numero legale.*

PRESIDENTE. I senatori che hanno richiesto la verifica del numero legale sono presenti in Aula.

Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo, pertanto, la seduta per un'ora.

(*La seduta, sospesa alle ore 19,10, è ripresa alle ore 20,20*).

Comunico che è stata rinnovata, da parte del prescritto numero di senatori, la richiesta di verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti il parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, favorevole alla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonchè dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge n. 1589.

È approvato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nel corso della seduta dovranno essere effettuate votazioni con procedimento elettronico.

Avverto pertanto che da questo momento decorre il termine di venti minuti, previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale» (1354)
(*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cristofori ed altri; Lodi Faustini Fustini ed altri; Borruso ed altri; Rotiroti ed altri*) (*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1354.

Ricordo che nella seduta antimeridiana sono intervenuti il relatore e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Prima di passare all'esame degli articoli, invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente:

VENTURI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dalla Presidenza dell'Assemblea, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sugli emendamenti di iniziativa parlamentare, ad eccezione degli emendamenti 7.0.1 e 15.0.1, per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento, per difetto di copertura; infatti si tratta di norme che implicano maggiori oneri certi a carico dei bilanci di enti del settore pubblico allargato, a fronte dei quali non viene fornita alcuna quantificazione, nè indicazione di copertura, in violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 27 della legge n. 468 del 1978.

Per quanto riguarda l'emendamento 55.1, a firma del relatore, si raccomanda che venga individuata in Assemblea una soluzione armonica ed in linea con i princìpi vigenti per quanto riguarda la responsabilità dei dirigenti e funzionari degli enti previdenziali.

Per quanto riguarda gli emendamenti di iniziativa governativa si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, rilevando che gli emendamenti 37.1 e 37.2, pur andando nella direzione indicata nel precedente parere, reso in data 2 febbraio alla Commissione di merito, tuttavia non sono tali da rimuovere le considerazioni in base alle quali si è proposta, come condizione di copertura, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento, la soppressione del comma 2 del predetto articolo 37.

Pertanto tale precedente parere rimane valido e non superato dagli emendamenti presentati dal Governo all'articolo 37.

Per quanto poi riguarda in particolare l'emendamento 11.2, si osserva che sarebbe opportuno eliminare, nel testo sostitutivo dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 le parole: "che inizia a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto causativo del danno". Si tratta infatti di un regime derogatorio alla disciplina generale in materia, scarsamente comprensibile e comunque tale da prefigurare una situazione di ingiustificato sfavore per l'Amministrazione interessata».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

L'articolo 1 è il seguente:

CAPO I

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI

Art. 1.

(*Funzioni e finalità dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS*)

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ente pubblico erogatore di servizi, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. L'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni. Alle medesime finalità deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attività dell'Istituto.

3. Tra gli scopi istituzionali dell'Istituto rientra anche la gestione di forme di previdenza integrativa nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi o regolamenti.

4. L'esercizio delle attività relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato dall'INPS sulla base di un bilancio annuale di previsione separato da quello afferente agli altri fondi amministrati. Alla gestione finanziaria dei fondi integrativi non si applica l'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «del Ministero del lavoro e della previdenza sociale» *aggiungere le seguenti*: «e del Ministero del tesoro».

1.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

TANI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 2.

(*Organi dell'INPS*)

1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

«Sono organi dell'Istituto:

1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato esecutivo;
4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse;
5) i comitati regionali;
6) i comitati provinciali;
7) il collegio dei sindaci;
8) il direttore generale».

È approvato.

Art. 3.

(*Presidente*)

1. I numeri 2 e 3 del secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dai seguenti:

«2) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed i comitati per i quali non sia diversamente previsto dalla legge e può delegare ad un componente del consiglio di amministrazione la presidenza dei comitati anzidetti;

3) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre agli organi suddetti, ad eccezione dei comitati per i quali sia diversamente previsto dalla legge, ne promuove l'eventuale istruttoria e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali dell'Istituto».

2. Il quinto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

«Nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, il presidente, ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni, può delegare la rappresentanza legale dell'ente al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unità centrali e, nell'ambito delle circoscrizioni periferiche, ai dirigenti periferici. In caso di assenza o impedimento dei titolari dei poteri di rappresentanza, l'esercizio dei poteri medesimi è assunto dai funzionari designati a farne le veci, salvo diversa disposizione di regolamento».

3. Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

Art. 4.

(*Composizione del consiglio di amministrazione*)

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – *1.* Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, da venti rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda, da quattro rappresentanti dei lavoratori autonomi, da nove rappresentanti dei datori di lavoro, dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da quattro funzionari dell'Amministrazione dello Stato, in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministero della funzione pubblica.

2. I rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

3. I membri del consiglio di amministrazione sopra elencati sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro».

2. Il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge prosegue la sua attività sino alla scadenza del mandato.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, nel capoverso, al numero 3 dopo le parole: «lavoratori autonomi» *aggiungere le seguenti*: «dei quali: uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, uno dei mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani ed uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali».

4.1 ZANELLA, CALVI, ACONE, CASOLI, MANCIA, MARNIGA, RICEVUTO, PIZZO

Stante l'essenza dei presentatori, lo dichiaro decaduto.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 5.

(*Competenze del consiglio di amministrazione*)

1. Spetta al consiglio di amministrazione:

a) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una terna di nomi per la nomina del presidente dell'Istituto;

b) nominare due vice presidenti, da scegliersi uno tra i consiglieri rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed uno tra i consiglieri rappresentanti dei datori di lavoro;

c) nominare i membri non di diritto del comitato esecutivo;

d) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la nomina ed il trattamento economico del direttore generale, anche in deroga alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e la nomina dei dirigenti generali; designare inoltre il dirigente generale che svolge le funzioni vicarie;

e) deliberare i bilanci consuntivi e preventivi e le eventuali variazioni a questi ultimi;

f) deliberare, sulla base di un programma pluriennale, gli obiettivi e le direttive generali dell'attività dell'Istituto e vigilare sulla loro attuazione;

g) deliberare i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e, con i criteri di cui all'articolo 1, comma 2, gli altri regolamenti dell'Istituto compresi il regolamento organico e di fine servizio del personale e quello di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70;

h) deliberare l'eventuale costituzione di commissioni consiliari, nominarne i membri e fissarne le norme di funzionamento;

i) deliberare la costituzione di fondi pensionistici integrativi ed i criteri generali per l'impiego dei capitali secondo quanto previsto all'articolo 1;

l) deliberare sulla dotazione organica;

m) deliberare il riordino delle funzioni in materia di contabilità anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

È approvato.

Art. 6.

(*Composizione del comitato esecutivo*)

1. Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

«Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente dell'Istituto ed è composto, oltre che dal presidente e dai due vicepresidenti, dai seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno:

1) sei consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti;

2) due consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro;

3) due consiglieri scelti per turni biennali tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi;

4) i rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio di amministrazione».

È approvato.

Art. 7.

(*Competenze del comitato esecutivo*)

1. Il comitato esecutivo esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, assumendo i provvedimenti di carattere generale attinenti all'organizzazione ed al personale dell'Istituto.

2. Non è consentita l'attribuzione di specifiche deleghe ai singoli componenti del comitato esecutivo.

3. Il comitato esecutivo può delegare particolari funzioni ed attribuzioni ad altri organi centrali e periferici, nonchè a dirigenti dell'Istituto.

4. Il comitato esecutivo esercita inoltre tutte le attribuzioni ad esso demandate da leggi e regolamenti e le funzioni che non siano comprese nella sfera di competenza degli altri organi di amministrazione dell'Istituto.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Il Servizio contributi agricoli unificati, ente di diritto pubblico non economico, preposto all'accertamento dei lavoratori agricoli, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed alla riscossione dei relativi contributi per le prestazioni previdenziali, infortunistiche ed assistenziali dei medesimi lavoratori dipendenti ed autonomi, gestite dall'INPS e dall'INAIL, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Ferma restando la composizione degli Organi dell'ente prevista dall'attuale normativa, il Servizio contributi agricoli unificati è regolato anch'esso dalla normativa prevista dalla presente legge in quanto applicabile, con particolare riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 e 21».

7.0.1 ZANELLA, CALVI, ACONE, CASOLI, MANCIA, MARNIGA, RICEVUTO, PIZZO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MARNIGA. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(*Procedure di controllo*)

1. L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

«Art. 53. – *1.* L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che esercita le relative funzioni secondo le vigenti disposizioni e nel rispetto dell'autonomia e delle finalità dell'Istituto.

2. I regolamenti e le delibere contenenti criteri direttivi generali adottati dal consiglio di amministrazione, nonchè gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi e vengono trasmessi, ai sensi del comma 1, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. Le delibere con cui il consiglio di amministrazione definisce o modifica la dotazione organica del personale o quella dei dirigenti sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere stesse le approva o le restituisce, con motivati rilievi, per il riesame del consiglio di amministrazione.

4. Per i rilievi riguardanti i vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme di legge che si ritengono violate.

5. Trascorso il termine di sessanta giorni, le delibere non restituite diventano esecutive. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine è sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti richiesti.

6. Le delibere diventano comunque esecutive qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione del consiglio di amministrazione, semprechè i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità.

7. I controlli di cui al presente articolo sostituiscono quelli previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Istituto con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «del Ministero del lavoro e della previdenza sociale» *aggiungere le seguenti*: «e del Ministero del tesoro» *e sostituire le parole*: «che esercita» *con le altre*: «che esercitano»;

Al comma 2, dopo le parole: «al Ministro del lavoro e della previdenza sociale» *aggiungere le seguenti*: «e al Ministro del tesoro.»;

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica».

8.1 IL GOVERNO

Al comma 8, sostituire le parole: «con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259,» *con le seguenti*: «con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259,».

8.2 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarli.

* FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Gli emendamenti si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TANI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(*Controllo sui bilanci*)

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi e su quelli consuntivi nonchè sulle note di variazione al bilancio di previsione, rinviando i bilanci medesimi e le note di variazione a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione per le motivate decisioni definitive.

2. I suddetti rilievi devono essere formulati, per i bilanci, entro sessanta giorni e, per le note di variazione, entro trenta giorni dalla data di ricezione. Trascorsi detti termini il bilancio di previsione e le note di variazione diventano esecutivi.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: «il Ministro del lavoro e della previdenza sociale», *aggiungere le seguenti*: «,di concerto con il Ministro del tesoro,».

9.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

TANI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(*Collegio dei sindaci*)

1. Il collegio dei sindaci vigila sulla regolarità contabile di tutte le gestioni amministrate dall'Istituto e, nell'ambito di tale attribuzione, esercita il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e sul bilancio dell'ente e redige le relazioni sui bilanci di previsione, sui conti consuntivi e sugli stati patrimoniali riferendone al consiglio di amministrazione.

2. Il collegio sindacale è composto da:

a) un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a dirigente generale;

c) due rappresentanti del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale.

3. Per ciascuno dei componenti del collegio è nominato un membro supplente.

4. I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati previsti per le varie gestioni.

5. Su designazione del presidente del collegio assistono normalmente alle adunanze degli altri organi centrali almeno due sindaci, uno dei quali può essere scelto anche tra quelli supplenti.

6. I sindaci non possono far parte di commissioni e comitati comunque istituiti nell'ambito dell'Istituto, nè ricevere incarichi di studio o di consulenza.

7. Il collegio dei sindaci è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

8. Il presidente del collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto è designato, tra i rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il vice presidente del collegio.

9. I componenti effettivi del collegio dei sindaci dell'Istituto sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ed ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con il presente articolo.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 dopo le parole: «vigila sulla» *inserire le seguenti*: «legittimità e»;

Al comma 2 sostituire le lettere a), b) *e* c) *con le seguenti*:

«*a*) quattro rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a dirigente generale, di cui uno con funzioni di presidente;

b) tre rappresentanti del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale, di cui uno con funzioni di vice presidente.»;

Al comma 8 sostituire le parole: « , tra i rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,» *con le seguenti*: «tra i rappresentanti del Ministero del tesoro»;

Al comma 9 dopo le parole: «dei sindaci» *inserire le seguenti*: «ed il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo».

10.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

TANI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

(*Responsabilità degli amministratori*)

1. I componenti degli organi dell'Istituto rispondono dei danni arrecati all'amministrazione, nell'esercizio delle loro funzioni, solo in caso di dolo o colpa grave.

2. Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinaria prevista dal codice civile, che inizia a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto causativo del danno.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

11.1 GIUGNI

All'articolo 11 sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: «1. Il diritto al risarcimento dei danni arrecati all'Amministrazione da parte dei componenti degli organi dell'Istituto, nell'esercizio delle loro funzioni, si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinaria prevista dal codice civile, che inizia a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto causativo del danno».

11.2 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* GIUGNI. Ritiro il mio emendamento, signor Presidente.

* FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'emendamento 11.2 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento 11.2.

TANI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

(*Direttore generale*)

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – *1.* Il direttore generale dell'INPS: sovraintende all'organizzazione, all'attività e al personale dell'Istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dal consiglio di amministrazione; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati amministratori delle gestioni, fondi o casse con facoltà di iniziativa e proposta e dispone l'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi adottate.

2. Il direttore generale formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'Istituto, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo o dai comitati di gestione, speciali o di vigilanza.

3. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'Istituto ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Istituto stesso ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni rinnovabile una sola volta.

4. Il trattamento economico del direttore generale è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

5. In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale è sostituito dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario, che ne assume tutte le funzioni comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione dell'organo delegante.

6. In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale, il presidente convoca il consiglio di amministrazione entro il termine di trenta giorni per la proposta di competenza. Fino alla nomina del nuovo direttore generale, le funzioni sono assunte dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario».

2. Al direttore generale si applicano le norme sull'incompatibilità, nonchè quelle sul limite massimo di età per la permanenza in servizio stabilite per il personale dell'Istituto.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «una sola volta».

12.1 IL RELATORE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

TANI, *relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 13.

(*Competenze dei dirigenti*)

1. I dirigenti dell'Istituto esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge, dai regolamenti e dagli organi, o che, comunque, non siano dalla legge attribuite alla competenza degli organi dell'Istituto e del direttore generale, ed assicurano, per quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi approvati dal consiglio di amministrazione. Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dal decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I dirigenti garantiscono l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione attenendosi ai princìpi della legalità, della tempestività e della economicità della gestione; rispondono agli organi di amministrazione dei risultati dell'attività svolta dagli apparati cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandate.

3. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore è deliberata dal comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione che tengano conto delle capacità professionali, della cultura e delle attitudini individuali del dirigente; sono scrutinabili i primi dirigenti con un'anzianità minima di tre anni nella qualifica.

4. Il comitato esecutivo delibera la concessione di una indennità di funzione, in presenza dell'effettivo esercizio della funzione stessa, determinandola sulla base dell'importanza della funzione e delle connesse responsabilità, nonchè dei disagi derivanti dalla mobilità e stabilisce i criteri generali per l'utilizzo temporaneo di dirigenti in funzioni diverse da quelle della qualifica rivestita.

5. I posti vacanti nella qualifica di dirigente sono coperti per la metà con il sistema del concorso pubblico di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, e per

l'altra metà mediante concorso riservato o scrutinio per merito comparativo tra i funzionari del nono livello funzionale. I criteri e le modalità del concorso riservato o dello scrutinio sono stabiliti dal comitato esecutivo.

6. L'attività di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei dirigenti e del restante personale sono svolte da apposite strutture dell'Istituto anche in collaborazione con analoghe strutture dello Stato e degli altri enti pubblici.

7. La preposizione dei dirigenti generali alle relative funzioni, nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, è effettuata per gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dai rispettivi consigli di amministrazione, che ne danno notizia alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

È approvato.

Art. 14.

(*Mobilità dei dirigenti*)

1. L'indennità di trasferta prevista per i dirigenti degli enti pubblici non economici, comandati in missione, viene liquidata in misura ridotta qualora gli stessi chiedano il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e per l'alloggio.

2. Nel caso di trasferimento d'ufficio in altra città, al personale di cui al comma 1 spetta il rimborso, per i primi due anni di permanenza nella nuova destinazione, delle spese sostenute per la locazione di un alloggio adeguato alle esigenze familiari.

È approvato.

Art. 15.

(*Funzionari direttivi*)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate ovvero delle qualifiche inferiori della *ex*-categoria direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, è esteso *ad personam*, e sulla base delle anzianità di servizio a ciascuno già riconosciute e non riassorbibili, rispettivamente il trattamento giuridico ed economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche e integrazioni.

2. In sede di contrattazione articolata sono individuate posizioni funzionali di particolare rilievo da attribuire ai funzionari della categoria direttiva della ottava e nona qualifica e vengono determinate le indennità per l'effettivo espletamento delle funzioni medesime da attribuire al personale in questione in aggiunta a quelle previste dagli accordi di categoria. Le funzioni indennizzabili e l'ammontare delle predette indennità sono definite sulla

scorta di criteri che tengano conto del grado di autonomia e del livello di responsabilità e di preparazione professionale richiesti per la preposizione a strutture organizzative, a compiti di studio, di ricerca e progettazione, a funzioni di elevata specializzazione dell'area informatica, ad attività ispettive di particolare complessità, nonchè a funzioni vicarie. I dirigenti preposti alle strutture rispondono della corretta attribuzione delle indennità di cui al presente comma.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(*Avvocature degli enti*)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici legali di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, sono composti, in conformità alle disposizioni dell'ordinamento professionale approvato con decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, da procuratori legali, avvocati ed avvocati abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori.

2. Gli uffici di cui al comma precedente, fermo restando l'organico inserimento nella struttura degli enti, costituiscono unità organizzate autonomamente, dotate di proprio supporto di personale amministrativo e mezzi strumentali e coordinate mediante gli incarichi previsti dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, in attuazione dei principi della autonomia professionale e della responsabilità personale, nel rispetto dei diritti e degli obblighi recati dall'ordinamento forense e dal rapporto d'impiego.

3. Ai legali addetti agli uffici di cui al primo comma, in attesa della riforma organica della dirigenza pubblica, sono provvisoriamente attribuiti dal 1° luglio 1988 il trattamento stipendiale in atto della dirigenza dello Stato e i successivi adeguamenti, secondo i criteri di equiparazione e di inquadramento che saranno stabiliti dal Ministro della funzione pubblica con proprio decreto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto delle qualifiche professionali di procuratore legale, avvocato, avvocato abilitato al patrocinio presso le magistrature superiori.

4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si continuano ad applicare le disposizioni vigenti concernenti la prima qualifica professionale prevista dalla legge 20 marzo 1975, n. 70».

15.0.1 ZANELLA, CALVI, ACONE, CASOLI, MANCIA, MARNIGA, RICEVUTO, PIZZO

Avverto che tale emendamento è stato ritirato dal senatore Marniga.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 16.

(*Difesa legale*)

1. La difesa degli amministratori e dei dipendenti dell'Istituto convenuti in giudizio civile o sottoposti ad azione penale per fatti connessi all'esercizio delle loro attribuzioni può essere assunta anche dai legali del ruolo professionale dell'amministrazione, ed a carico di questa, previa autorizzazione del comitato esecutivo.

È approvato.

Art. 17.

(*Emanazione dei regolamenti*)

1. I regolamenti previsti dal presente capo, ad eccezione di quelli concernenti i procedimenti di delegificazione, sono adottati entro il limite massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1, l'organizzazione e la gestione dell'ente restano disciplinate dal preesistente ordinamento.

È approvato.

Art. 18.

(*Progetti speciali*)

1. In relazione ad impegni derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione ed accreditamento dei contributi ovvero per particolari esigenze organizzative connesse a tali settori, l'Istituto elabora progetti a termine finalizzati a tali scopi da realizzare anche attraverso la selezione ed assunzione di personale, su base regionale, mediante contratti di formazione e lavoro e contratti a termine.

2. Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1, di compensi incentivanti la produttività.

3. Al finanziamento di quanto previsto dai commi precedenti si provvede mediante una quota non superiore allo 0,10 per cento delle entrate indicate nel bilancio di previsione dell'Istituto.

È approvato.

Art. 19.

(*Conferimento di incarichi professionali*)

1. Per le esigenze connesse alla progettazione e realizzazione di sistemi informativi complessi, alla revisione e riordinamento delle funzioni di

contabilità ed agli investimenti delle risorse finanziarie dei fondi integrativi di cui all'articolo 1, l'Istituto può deliberare il conferimento di incarichi di consulenza professionale ad esperti altamente specializzati. Il relativo compenso è stabilito dal comitato esecutivo.

2. È fatto divieto di assumere con il contratto di cui al comma 1 personale già alle dipendenze dello stesso Istituto.

3. Il numero massimo degli incarichi di cui al comma 1 non può superare le venticinque unità.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20.

CAPO II

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 20.

(*Gestione finanziaria e patrimoniale*)

1. La gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 1, comma 4, è unica per tutte le attività istituzionali relative alle gestioni previdenziali e assistenziali ad esso affidate come è unico il relativo bilancio. Tali gestioni hanno propria autonomia economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto.

2. L'Istituto è autorizzato a costituire o partecipare a società cui affidare la gestione del patrimonio immobiliare nel rispetto di criteri di economicità ed efficienza. L'autorizzazione è concessa dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data in cui la deliberazione del consiglio di amministrazione risulta pervenuta ai ministri competenti, questa diventa esecutiva. La costituzione o la partecipazione alle società non rientrano nell'ambito degli impieghi dei fondi disponibili ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. Per ogni esercizio finanziario l'Istituto è tenuto a compilare il bilancio preventivo finanziario generale di competenza e di cassa, secondo criteri generali di classificazione, ai fini del consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico che, anche in deroga all'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tengano conto delle esigenze funzionali dell'Istituto.

4. Deve altresì compilare il conto consuntivo generale e, per ciascuna delle gestioni amministrate, il bilancio preventivo e il conto consuntivo. I bilanci preventivi devono essere deliberati entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio al quale si riferiscono. I bilanci consuntivi devono essere deliberati entro il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio. Per le spese consentite dai fini istituzionali dell'Istituto, che non abbiano carattere obbligatorio, deve essere assicurata la necessaria copertura finanziaria nel bilancio preventivo e nelle note di variazione.

5. Le modalità di formazione e deliberazione dei bilanci e delle note di variazione sono disciplinate dagli articoli 49 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

6. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro dieci giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione.

7. Fino a quando non sia scaduto il termine per la formulazione dei rilievi da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, per gli stanziamenti che hanno formato oggetto di rilievo da parte di detto Ministro, prima delle motivate decisioni definitive del consiglio di amministrazione, per le sole spese non obbligatorie, l'Istituto adotta la gestione provvisoria del bilancio deliberato dal consiglio di amministrazione, nei limiti di un dodicesimo di ogni mese, per la spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero, nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non differibili. Gli articoli 48, 50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono abrogati.

8. Il costo dei servizi non rientranti nelle competenze istituzionali dell'Istituto, ma ad esso affidati per disposizione di legge o di regolamento, è a carico del bilancio dello Stato o dell'amministrazione committente.

Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti:

All'articolo 20, comma 6, dopo le parole: «al Ministro del lavoro e della previdenza sociale» *aggiungere le seguenti*: «e al Ministro del tesoro».

20.1 IL GOVERNO

All'articolo 20, comma 7, dopo le parole: «del Ministro del lavoro e della previdenza sociale» *aggiungere le seguenti*: «del Ministro del tesoro» *e sostituire le parole*: «di detto Ministro» *con le seguenti*: «di detti Ministri».

20.2 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarli.

* FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Gli emendamenti si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TANI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 21.

(*Fondi dei lavoratori dipendenti*)

1. Nell'ambito del comparto riguardante la gestione dei lavoratori dipendenti, oltre al fondo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è istituita la gestione di cui al successivo articolo 24. In tale ambito il consiglio di amministrazione può deliberare l'utilizzazione, senza corresponsione di interessi, degli eventuali avanzi di gestione.

È approvato.

Art. 22.

(*Composizione del comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti*)

1. Il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è presieduto dal vicepresidente dell'Istituto rappresentante dei lavoratori dipendenti ed è composto, oltre che dal vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti, nonchè dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio d'amministrazione.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

È approvato.

Art. 23.

(*Competenze del comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti*)

1. Il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonchè sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

e) decidere, in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione, compresi quelli che riguardano anche contributi dovuti alla gestione di cui al successivo articolo 24; si applicano le norme sui termini di cui all'articolo 47, commi 3 e 4;

f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

2. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

È approvato.

Art. 24.

(*Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti».

2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività ed eroga le relative prestazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La residua attività patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione del predetto fondo, è contabilizzata nella gestione dei trattamenti familiari di cui al comma 1.

4. Il bilancio della gestione è unico ed evidenzia per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25:

Art. 25.

(*Composizione del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti*)

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 24 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal vicepresidente dell'Istituto scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e composto, oltre che dal vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, nonchè dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio d'amministrazione.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole da: «dai rappresentanti del Ministero del lavoro» *sino alla fine del comma con le seguenti*: «da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiroe a primo dirigente».

25.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

TANI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 25, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 26.

(*Competenze del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti*)

1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 25 ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonchè sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalità di cui alla lettera *c*), i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione; si applicano le norme sui termini di cui all'articolo 47, commi 3 e 4;

f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

2. Tutte le competenze già attribuite ai preesistenti comitati preposti alle gestioni di cui all'articolo 24 sono trasferite al comitato amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

3. I ricorsi avverso i provvedimenti delle commissioni provinciali in materia di prestazioni di integrazione salariale sono attribuiti al comitato amministratore della gestione di cui all'articolo 24. Le autorizzazioni alle proroghe di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono concesse dalle commissioni di cui all'articolo 8 della medesima legge.

È approvato.

Art. 27.

(*Contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi*)

1. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è destinato, per la quota dello 0,35 per cento o per il minor contributo dovuto, al finanziamento delle prestazioni economiche della suddetta assicurazione e per la parte residua al finanziamento delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Con la stessa decorrenza non si applicano all'INPS le disposizioni di cui all'articolo 69, primo comma, lettere *b*) e *d*), della legge 23 dicembre

1978, n. 833, all'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, all'articolo 2 della legge 29 maggio 1967, n. 369, e all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

È approvato.

Art. 28.

(*Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 la gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni».

2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria. Alla gestione sono trasferite le parti del contributo statale per gli assegni familiari agli autonomi agricoli, di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni, risultate in eccedenza sui fabbisogni annui.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29:

Art. 29.

(*Composizione del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni*)

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 28 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto, oltre che dal presidente, da cinque rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei mezzadri e coloni e da un rappresentante dei concedenti i terreni in colonia o mezzadria nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio d'amministrazione.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1) sostituire le parole da: «dai rappresentanti del Ministero del lavoro» *sino alla fine del comma con le seguenti*: «da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente».

29.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

TANI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 29, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30:

Art. 30.

(*Competenze del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni*)

1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 29 ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonchè sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalità di cui alla lettera *c*), i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;

f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 lettera c) *aggiungere alla fine*: «e al Ministro del tesoro».

30.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

TANI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 30, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31:

Art. 31.

(*Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, assume la denominazione di «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani».

2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32:

Art. 32.

(*Composizione del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani*)

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 31 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto, oltre che dal

presidente, da sei rappresentanti degli artigiani nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio d'amministrazione.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire le parole da : «dai rappresentanti del Ministero del lavoro» *sino alla fine del comma con le seguenti*: «da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente».

32.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

TANI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 32, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33:

Art. 33.

(*Competenze del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani*)

1. Il comitato amministratore, di cui all'articolo 32, ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni, nonchè sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalità di cui alla lettera *c*), i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;

f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 lettera c) *aggiungere alla fine*: «e al Ministro del tesoro».

33.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'emendamento si illustra da sè

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

TANI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 33, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 34:

Art. 34.

(*Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti

attività commerciali di cui all'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613, assume la denominazione di «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali».

2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 35:

Art. 35.

(*Composizione del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali*)

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 34 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli esercenti attività commerciali, da un rappresentante dei venditori ambulanti, da un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio d'amministrazione.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al Consiglio d'Amministrazione» *con le altre*: «da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente».

35.1. IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

TANI, *relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 35, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 36:

Art. 36.

(*Competenze del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali*)

1. Il comitato amministratore, di cui all'articolo 35, ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette con proprio motivato parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonchè sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalità di cui alla lettera *c*), i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;

f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 lettera c) *aggiungere alla fine:* «e al Ministro del tesoro».

36.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

TANI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 36, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 37:

Art. 37.

(*Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali*)

1. È istituita presso l'INPS la «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali».

2. Il finanziamento della gestione è assunto dallo Stato.

3. Sono a carico della gestione:

a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni e integrazioni;

b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

c) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarietà e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;

e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;

f) l'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di riversibilità derivanti dalle medesime, nonchè delle relative spese di amministrazione;

g) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonchè delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresì a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge.

4. L'onere di cui al comma 3, lettera *c*), assorbe l'importo di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) del comma 3 è stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. Il bilancio della gestione è unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonchè i costi di funzionamento.

7. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sopprimere la lettera f) *e al comma 5 sopprimere le parole*: «ed *f*)».

37.1 IL GOVERNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di riversibilità derivanti dalle medesime, nonchè delle relative spese di amministrazione è assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarietà delle altre gestioni».

37.2 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarli.

* FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Gli emendamenti sono collegati e si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TANI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

CORTESE. Domando di parlare a nome della 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CORTESE. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero intervenire non sugli emendamenti, ma sull'articolo 37; sugli emendamenti presentati dal Governo la Commissione ha già espresso parere favorevole.

Per quanto riguarda l'articolo 37, devo ricordare ai colleghi che la Commissione, in data 2 febbraio, ha espresso parere favorevole condizionato alla abrogazione del secondo comma dell'articolo stesso. Tale parere è stato confermato dalla Commissione nella riunione odierna, in occasione dell'esame degli emendamenti che sono stati presentati.

Esprimendo un apprezzamento positivo sugli emendamenti presentati dal Governo, la Commissione ha ritenuto peraltro che non si fossero però create con questi condizioni tali da modificare il parere precedentemente espresso sull'insieme del meccanismo posto in atto dall'articolo 37.

Molto brevemente, poichè la questione è stata già lungamente dibattuta ed argomentata in seno alla 5ª Commissione, devo ricordare come l'assunzione *tout court* da parte dello Stato degli oneri della gestione assistenziale, se può trovare la Commissione, ma anche il sottoscritto, dichiaratamente favorevoli sotto un profilo di merito, politico, perchè si tende a imprimere ordine e trasparenza alle diverse gestioni in capo all'INPS, tuttavia non dà, nella stesura dell'articolo 37, puntuale applicazione a questo principio perchè in verità, sotto la denominazione: «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali» viene accomunato un insieme di provvedimenti di natura diversa e non coerente con quanto dichiarato nell'intitolazione.

Indipendentemente dal merito, ritengo doveroso richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che un'applicazione, ancorchè graduale, del disposto del secondo comma comporterà un onere per la finanza pubblica assolutamente rilevante (si può stimare, in base all'attuale condizione dei conti relativi alla previdenza, un costo aggiuntivo dell'ordine di 12.000 miliardi), che non ha ragionevole copertura nel bilancio dello Stato.

È pur vero che il medesimo articolo 37 fa riferimento agli stanziamenti che di volta in volta la legge finanziaria sarà chiamata ad operare, ma di per sè già configura un obbligo della finanziaria a farvi fronte, sia pure gradualmente.

A mio avviso, le contingenze in cui si muove oggi la finanza pubblica – è attualissimo anche il richiamo del governatore della Banca d'Italia su questa delicata materia – non sono tali da poter incoraggiare aspettative sul fronte di un ulteriore intervento dello Stato in materia previdenziale. Sono intatte le questioni di principio, vi è però una forte questione pratica di fronte a noi.

Ritenevo pertanto doveroso fare presenti queste considerazioni all'Assemblea prima dell'espressione del voto.

PRESIDENTE. Udite le argomentazioni del senatore Cortese, e poichè la 5ª Commissione mantiene il parere contrario sul secondo comma dell'articolo 37, la votazione dell'articolo avverrà per parti separate; quella del secondo comma dell'articolo stesso verrà fatta, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, sotto forma di votazione nominale con scrutinio simultaneo.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo ha già espresso la sua opinione in sede di Commissione lavoro, che unanimemente ha respinto questa posizione della Commissione bilancio.

Non è esatto che non vi sia copertura finanziaria. Infatti, la Commissione bilancio non ha sollevato tale questione ma ha espresso un orientamento che è di ordine politico-ideologico, riferendosi alla soppressione del comma che stabilisce che l'assistenza è a carico dello Stato. Questo è il principio base del provvedimento. Qualora dovesse essere accolto il principio per cui l'assistenza non è a carico dello Stato, come attualmente è, si verificherebbe un capovolgimento dell'intera impostazione dei rapporti della società italiana: ne facciamo una questione di impegno di Governo perchè questo punto era contenuto negli accordi programmatici in forma esplicita.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del secondo comma dell'articolo 37.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(*Segue la votazione*).

Votano sì *i senatori:*

Achilli, Agnelli Arduino, Alberici, Aliverti, Amabile, Andreini, Andriani, Angeloni, Antoniazzi,

Baiardi, Battello, Benassi, Beorchia, Berlinguer, Bertoldi, Bisso, Bochicchio Schelotto, Bollini, Bompiani, Bosco, Bufalini, Busseti,

Callari Galli, Cappelli, Carlotto, Carta, Casadei Lucchi, Casoli, Cattanei, Ceccatelli, Chiesura, Citaristi, Colombo, Corleone, Correnti, Covello, Coviello, Crocetta,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, De Rosa, Diana, Di Lembo, Di Stefano, Donato,

Elia, Emo Capodilista,

Fabbri, Falcucci, Fanfani, Fassino, Favilla, Ferraguti, Florino, Fontana Alessandro, Fontana Elio,

Gallo, Gambino, Garofalo, Genovese, Gerosa, Giugni, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Guizzi, Guzzetti,

Ianniello, Iannone,

Jervolino Russo,

Lama, Leonardi, Lombardi, Lops, Lotti,

Macis, Maffioletti, Mancia, Mancino, Manzini, Margheriti, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meriggi, Mesoraca, Mezzapesa, Micolini, Mora, Moro,

Natali, Nebbia, Nepi,

Onorato, Orlando,

Pecchioli, Perina, Perugini, Petrara, Picano, Pinto, Pollice,
Riz, Rosati, Rumor,
Salvato, Salvi, Santalco, Saporito, Sartori, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Signori, Spadaccia, Spetič, Spitella, Sposetti, Strik Lievers,
Tani, Taviani, Torlontano, Tornati, Toth, Tripodi,
Ulianich,
Vecchi, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vettori, Vignola, Visconti, Vitale, Vitalone, Volponi,
Zaccagnini, Zangara, Zecchino, Zuffa.

Votano no *i senatori*:

Acquarone, Andreatta, Azzarà,
Boggio, Bonora,
Coletta, Cortese, Covi,
De Vito,
Ferrari-Aggradi,
Pagani, Perricone,
Ruffino,

Si astengono i senatori:

Azzaretti, Petronio.

Sono in congedo i senatori:

Andò, Bernardi, Bissi, Carli, Cascia, Evangelisti, Forte, Franchi, Giacchè, Giacovazzo, Giagu Demartini, Ianni, Kessler, Longo, Malagodi, Pasquino, Patriarca, Pierri, Pizzol, Pollini, Postal, Taramelli, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cardinale, Consoli, Dujany, Fogu, Mantica, Pulli.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del secondo comma dell'articolo 37.

Senatori votanti	161
Maggioranza	81
Favorevoli	146
Contrari	13
Astenuti	2

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 37.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 37.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti le restanti parti dell'articolo 37.

Sono approvate.

Metto ai voti l'articolo 37 nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 38.

(*Composizione del comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali*)

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal presidente dell'Istituto o da un vicepresidente dallo stesso delegato e composto, oltre che dal presidente, dai rappresentanti ministeriali in seno al consiglio di amministrazione integrati da due altri funzionari dello Stato in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, e dai presidenti dei comitati amministratori di cui ai precedenti articoli 22, 25, 29, 32 e 35, o da membri dei predetti comitati delegati dai rispettivi presidenti.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

È approvato.

Art. 39.

(*Competenze del comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali*)

1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 38 ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) vigilare sull'affluenza dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni a carico della gestione, nonchè sull'andamento della gestione stessa, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio; le proposte sono trasmesse al Ministro del lavoro e della previdenza sociale dal consiglio di amministrazione con proprio parere motivato;

c) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

È approvato.

Art. 40.

(*Fondo sociale*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 è soppresso il fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

2. Le attività e le passività del fondo sociale di cui al comma 1 derivanti dalla gestione dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, sono assunte dalla gestione costituita ai sensi del precedente articolo 37.

È approvato.

Art. 41.

(*Equilibrio finanziario delle gestioni*)

1. Per tutti i fondi deve essere assicurato l'equilibrio finanziario delle gestioni, ivi considerando le spese d'amministrazione dell'Istituto e gli oneri derivanti dalla presente legge. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sono adottati i necessari provvedimenti, anche attraverso l'adeguamento delle aliquote contributive.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 42.

CAPO III

ORGANI PERIFERICI E CONTENZIOSO

Art. 42.

(*Comitati regionali dell'INPS*)

1. Il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

«In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale dell'Istituto composto da:

1) dodici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani ed uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

4) un rappresentante dell'ente regione;

5) il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro o dell'ispettorato regionale del lavoro;

6) il dirigente della sede regionale dell'Istituto;

7) i presidenti dei comitati provinciali della regione».

2. Il terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

«I membri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma sono nominati su designazione delle rispettive confederazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale».

3. Il quinto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 42 dopo il punto 5) inserire il seguente:

«5-*bis*. Il dirigente della locale ragioneria regionale dello Stato od un funzionario del medesimo ufficio dallo stesso designato».

42.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

TANI, *relatore*. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 42.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 42, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 43:

Art. 43.

(*Competenze dei comitati regionali*)

1. Il comitato regionale ha i seguenti compiti:

a) coordinare l'attività dei comitati provinciali costituiti nell'ambito della circoscrizione regionale;

b) mantenere il collegamento con l'ente regione ai fini del coordinamento e della reciproca informazione in ordine all'attività e agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza sociale;

c) mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attività dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi;

d) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione una relazione in ordine all'attività svolta ed agli obiettivi da perseguire nell'ambito della circoscrizione regionale;

e) decidere, in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza; si applicano le norme sui termini di cui all'articolo 47, commi 3 e 4;

f) svolgere i compiti ad esso assegnati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

2. Il comitato regionale per la Valle d'Aosta svolge altresì i compiti attribuiti al comitato provinciale.

3. Per le decisioni dei ricorsi il comitato regionale per la Valle d'Aosta adotta le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 46.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 44:

Art. 44.

(*Composizione dei comitati provinciali*)

1. Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

«Presso ogni sede provinciale dell'Istituto è istituito un comitato composto da:

1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;

4) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o il direttore dell'ispettorato provinciale del lavoro. Il titolare

può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente;

5) il dirigente della sede provinciale dell'Istituto».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, numero 2), sostituire le parole: «tre rappresentanti» *con le altre*: «sei rappresentanti».

44.1 ZANELLA, CALVI, ACONE, CASOLI, MANCIA, MARNIGA, RICEVUTO, PIZZO

All'articolo 44, dopo il punto 4) inserire il seguente: «4-*bis*. Il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato il quale può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente».

44.2 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MARNIGA. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento.

* FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento 44.2.

TANI, *relatore*. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 44.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 44, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 45.

(*Organi collegiali periferici dell'INPS*)

1. Dei comitati provinciali di cui all'articolo 44 fa parte, limitatamente al territorio della regione Trentino-Alto Adige, un rappresentante delle amministrazioni di ciascuna delle province autonome.

2. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e per quanto concerne la regione Sicilia dalla legge 11 agosto 1972, n. 466.

3. I comitati regionali e provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono la loro attività fino all'emanazione del decreto di nomina dei nuovi organi.

È approvato.

Art. 46.

(*Contenzioso in materia di prestazioni*)

1. Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti:

a) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto;

b) le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza;

c) le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorchè parziale, in sotterraneo;

d) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

e) la pensione sociale;

f) le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per la maternità;

g) i trattamenti familiari;

h) l'assegno per congedo matrimoniale;

i) il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati.

2. I ricorsi concernenti le prestazioni indicate nel comma 1, ad eccezione di quelle di cui alle lettere *b*) ed *e*), sono decisi da una speciale commissione del comitato provinciale composta dai membri di cui ai numeri 1, 2, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 44 della presente legge.

3. I ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b*) e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera *f*) del comma 1, sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4 e 5 del primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 44 della presente legge, e da quattro rappresentanti delle categorie nominati con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

4. I ricorsi concernenti la lettera *e*) del comma 1 sono decisi dal comitato provinciale.

5. Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

6. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

7. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai comitati regionali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dai corrispondenti nuovi organi secondo le procedure e le competenze previgenti.

8. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto.

9. Il direttore della competente sede dell'Istituto può sospendere l'esecuzione della decisione del comitato qualora si evidenzino profili di illegittimità. In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al comitato amministratore competente per materia, il quale, entro novanta giorni, decide o l'esecuzione della decisione o il suo annullamento. Trascorso tale termine la decisione diviene comunque esecutiva.

10. Sono abrogati il numero 1 ed il numero 11 del primo comma dell'articolo 36 e gli articoli 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

È approvato.

Art. 47.

(*Contenzioso in materia di contributi alle gestioni dei lavoratori autonomi*)

1. Il comitato amministratore per la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e quello per la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali decidono, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alle rispettive gestioni.

2. Il comitato amministratore per la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni decide, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione stessa, che esulano dalla competenza delle commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

3. Il termine per ricorrere ai comitati di cui ai commi 1 e 2 è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato.

4. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

5. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni e le contribuzioni pendenti dinanzi ai comitati provinciali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dai corrispondenti nuovi organi secondo le procedure e le competenze previgenti.

6. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto.

È approvato.

Art. 48.

(*Sospensione della esecuzione delle decisioni adottate dai comitati*)

1. L'esecuzione delle decisioni adottate dai comitati di cui al primo comma, numeri 3 e 4, dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, sui ricorsi di loro competenza può essere sospesa da parte del direttore generale dell'Istituto, ove si evidenzino profili di illegittimità. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al consiglio di amministrazione, il quale entro novanta giorni decide o l'esecuzione della decisione o il suo annullamento. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 49:

Art. 49.

(*Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali*)

1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri:

a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; nonchè per le relative attività ausiliarie;

b) settore artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) settore agricoltura, per le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778;

d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonchè per le relative attività ausiliarie;

e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.

2. I datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore «attività varie»; qualora non abbiano finalità di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.

Su questo articolo sono stati presentati una proposta di stralcio e i seguenti emendamenti:

Stralciare l'articolo.

1. COVI, DI PAOLA, PERRICONE, FASSINO

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole*: «dello spettacolo» *inserire le seguenti*: «di produzione di servizi»; *alla lettera* d), *sopprimere le parole*: «di produzione».

49.2 ZANELLA, CALVI, ACONE, CASOLI, MANCIA, MARNIGA, RICEVUTO, PIZZO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sarà stabilito a quale dei settori indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro che svolgono attività plurime rientranti in settori diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti già in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797».

49.1 ALIVERTI, MICOLINI, PERRICONE, PERUGINI, COVIELLO, GUZZETTI, EMO CAPODILISTA, DIANA

Ricordo che l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione, e già illustrato stamane dal relatore, concerne le disposizioni contenute nell'articolo 49; pertanto esso verrà trattato in questa sede. Il testo è il seguente:

Il Senato,

visto il parere favorevole espresso dalla Commissione affari costituzionali sul disegno di legge n. 1354 e l'invito in esso contenuto a considerare l'articolo 49 di detto provvedimento anche con riferimento all'attuale situazione normativa ed alla conseguente prassi amministrativa;

ritenuto che scopo dell'articolo 49 sia quello di adeguare alla mutata struttura economica i criteri generali di classificazione previdenziale dei datori di lavoro, predisponendo nel contempo – attraverso l'istituzione di un settore di attività «varie» – strumenti aperti alla prospettiva di sviluppo e all'evoluzone tecnologica ed organizzativa della produzione e del mondo del lavoro;

rilevato che, ferma restando la classificazione di cui al citato articolo 49, comma 1, permane nel nuovo ordinamento la facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di decidere sui soli casi di attività promiscue o su quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo, mediante decreti di aggregazione;

rilevato che restano in vigore gli inquadramenti ai fini previdenziali in atto o conseguenti ai decreti di aggregazione già emanati o ad altri provvedimenti normativi,

impegna il Governo:

a valutare attentamente gli effetti della nuova organizzazione funzionale e strutturale dell'INPS e dell'INAIL, con particolare riferimento all'attuazione del citato articolo 49, riferendone alla Commissione parlamentare di controllo di cui all'articolo 56 del disegno di legge entro un anno dalla costituzione della Commissione stessa.

9.1354.1 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrare la proposta di stralcio.

COVI. L'articolo 49 si inserisce nel provvedimento per la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in realtà come un vero e proprio corpo estraneo perchè non ha nulla a vedere con le norme in ordine alla nuova strutturazione dell'ente. Qui si vuole introdurre una nuova classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali con norme che lasciano adito ad abbondanti perplessità, soprattutto per quanto riguarda la lettera *d*) dove tutto il settore terziario viene considerato a sè, nonchè il comma 2 in cui si dice che coloro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore «attività varie».

Mi pare che tutta la materia vada rimeditata e, mentre si era constatata una opposizione allo stralcio di questa norma in sede di Commissione in quanto si ipotizzava che il disegno di legge potesse essere varato nel suo complesso senza modificazioni, oggi che invece le modificazioni sono intervenute, mi pare che lo stralcio sia opportuno in modo da poter meditare questa materia più approfonditamente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di stralcio dell'articolo 49.

TANI, *relatore*. Sono contrario allo stralcio in quanto l'emendamento 49.1 corregge notevolmente l'articolo 49, rendendolo accettabile dal punto di vista maggioritario della Commissione.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'emendamento 49.1 e contrario allo stralcio dell'articolo 49.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Vorrei dichiarare il voto contrario allo stralcio e, visto che è già stata fatta una anticipazione sull'emendamento 49.1, vorrei dichiarare il nostro voto di astensione su di esso per una semplicissima ragione. Riteniamo questo emendamento superfluo dal momento che già oggi il Ministro può emanare decreti per l'inquadramento previdenziale. I colleghi che l'hanno presentato vogliono avere una certezza in più e pertanto noi non voteremo contro, ma ci asterremo con questa motivazione.

GIUGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIUGNI. Vorrei dichiarare il mio voto favorevole allo stralcio perchè la materia non mi risulta sia stata sufficientemente ponderata nell'altro ramo del Parlamento, pur incidendo in profondità su alcuni interessi peraltro pienamente legittimi.

Nella nostra Commissione vi sono state varie incertezze testimoniate anche da alcuni sbandamenti di opinione, per cui mi sembra che, al fine di arrivare ad una corretta soluzione, sarebbe saggiamente proponibile l'accoglimento dello stralcio che produrrebbe subito la presa in considerazione dell'articolo come provvedimento a sè stante.

In via subordinata ritengo necessario, ove non passi la proposta di stralcio, l'approvazione dell'altro emendamento perchè non è affatto chiaro, senatore Antoniazzi, che il testo, così come è, non abroghi le norme preesistenti e non ci metta quindi in una condizione di sensibile incertezza per quello che riguarda il delicatissimo aspetto dell'inquadramento di alcuni settori.

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FLORINO. Voteremo contro lo stralcio e ogni eventuale modifica dell'articolo in questione, ritenendo che l'inquadramento delle imprese di servizi nel settore del terziario corrisponda pienamente alla tipologia delle attività svolte, alle caratteristiche e alle aspettative delle imprese.

FASSINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSINO. Signor Presidente, vorrei dichiarare che, anche come presentatore della proposta di stralcio, sono naturalmente favorevole alla stessa. Aggiungo a quanto già detto dal senatore Covi che con l'articolo 49 in questione, a nostro avviso, si perverrebbe surrettiziamente ad una sostanziale modifica dell'articolo 2195 del codice civile: a tale risultato giungendosi in sede di esame di una normativa del tutto impropria rispetto alla disciplina del codice stesso che, diversamente da quanto oggi si prospetta con il disegno di legge in questione, ha tenuto ben presente invece l'intangibilità della natura delle imprese dettando disposizioni flessibili e non certamente costrittive ed eversive delle oggettive realtà imprenditoriali. Dichiaro anche che, ove la proposta di stralcio non fosse approvata, i liberali voteranno l'emendamento 49.1.

MICOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MICOLINI. L'articolo 49 nella sua generica e sintetica formulazione rischia di provocare difficoltà all'attività di numerose imprese in vari settori per raggiungere risultati dei quali non è chiara nè l'utilità, nè la finalità superiore.

Esso infatti potrebbe portare ad una totale sostituzione di alcuni contratti di lavoro in atto ed a una modifica di disposizioni di legge ora in vigore che per molti aspetti trovano fonte di legittimazione giuridica nell'articolo 2195 del codice civile.

Alcune funzioni che nei decenni scorsi erano ricomprese in attività di tipo industriale hanno subìto un processo di terziarizzazione che non può

definirsi veramente commerciale, mentre in altre, anche del settore primario e dei servizi, sono in vigore da sempre contratti di lavoro del secondario che comportano rapporti delicati con maestranze, impiegati e dirigenti che spesso trovano applicazione per i mercati esteri.

Una radicale, improvvisa e non sufficientemente graduale modifica della loro classificazione, sia pure ai fini INPS, come pure un inquadramento in forme previdenziali diverse, quali per esempio quelle dell'INPDAI, le cui specifiche normative sono ormai consolidate dalle norme legislative vigenti e convalidate inoltre da numerose sentenze della Corte costituzionale, può comportare grandi difficoltà e costi ingiustificati e non può essere lasciata soltanto ad autonoma decisione dell'INPS.

Sembra pertanto opportuno approfondire e riflettere maggiormente sulle specifiche situazioni in atto che hanno dimostrato nel tempo la loro validità oltre ad avere intrinseche, giustificate motivazioni.

Ai presentatori dell'emendamento sembra che un atteggiamento più riflessivo non possa non essere condiviso proprio nello spirito di garantire alla legge di riforma il conseguimento dei suoi obiettivi, senza dar luogo ad un vasto contenzioso, al venir meno delle garanzie di diritti acquisiti per intere categorie ed a difficoltà applicative.

Per questi motivi il nostro emendamento, del quale raccomandiamo l'approvazione al Senato, dispone che sia il Ministro competente a stabilire con decreto a quale dei settori indicati nell'articolo 49 si debbano aggregare, àgli effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro che svolgono attività plurime rientranti in settori diversi.

E per evidenti motivi di equità nei confronti delle situazioni pregresse ormai consolidate l'emendamento inoltre stabilisce che restano comunque validi gli inquadramenti già in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Siamo perciò contrari allo stralcio e favorevoli all'emendamento 49.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 49, presentata dal senatore Covi e da altri senatori.

Non è approvata.

Avverto che l'emendamento 49.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 49.1, presentato dal senatore Aliverti e da altri senatori.

È approvato.

Onorevole relatore, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

TANI, *relatore*. Non insisto, in quanto esso è assorbito dall'emendamento ora approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 49, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 50.

(*Contenzioso in materia di classificazione dei datori di lavoro*)

1. Avverso i provvedimenti con i quali l'Istituto determina la classificazione dei datori di lavoro ai fini dell'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale è dato ricorso al comitato esecutivo entro novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere presentato alla sede provinciale dell'Istituto che ha adottato il provvedimento.

2. Il ricorso deve essere deciso entro novanta giorni dalla data della presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine il ricorrente può adire l'autorità giudiziaria.

3. La proposizione del ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento impugnato.

È approvato.

Art. 51.

(*Norme generali sui ricorsi*)

1. I ricorsi pendenti presso gli organi centrali dell'Istituto, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dai corrispondenti nuovi organi secondo la normativa preesistente, quelli in seconda istanza pendenti, nelle materie di competenza dell'Istituto, davanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono decisi dallo stesso Ministero.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge restano confermate le disposizioni in vigore in materia di termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi.

3. I ricorsi in materia di contributi dovuti alla Gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere sono decisi dal Comitato speciale di cui all'articolo 11 della legge 3 gennaio 1960, n. 5.

È approvato.

Art. 52.

(*Prestazioni indebite*)

1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonchè la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di

errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.

2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.

È approvato.

Art. 53.

(*Prestazioni già di pertinenza dell'ENAOLI*)

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la parte che fissa la competenza dell'INPS in materia di prestazioni già di pertinenza dell'ENAOLI.

2. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 è trasferita ai comuni.

3. Il patrimonio e le entrate della gestione speciale di cui al settimo comma del citato articolo 1-*sexies* sono trasferiti al Ministero del tesoro per la ripartizione tra le Regioni.

È approvato.

Art. 54.

(*Accesso dei cittadini ai dati personali, previdenziali e pensionistici*)

1. È fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 55:

Art. 55.

(*Ristrutturazione dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - INAIL*)

1. L'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), ente pubblico erogatore di servizi, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. L'INAIL, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni, realizzando una gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare che assicuri un idoneo rendimento finanziario. Alla medesima finalità deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attività dell'Istituto.

3. All'articolo 1 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, è aggiunto il seguente punto: «6) il Direttore generale».

4. Ferma restando la composizione degli organi dell'Istituto prevista dalle normative attuali, le disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 20 della presente legge sono estese all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per quanto compatibili con le sue competenze istituzionali.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-*bis*. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'INAIL possono essere in qualunque momento rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corriposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. Anche nel caso in cui sia stato richiesto un minor premio ed acconto di assicurazione rispetto a quello dovuto, il mancato incasso delle somme a tale titolo può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.».

55.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

TANI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 55.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 55, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 56:

Art. 56.

(*Istituzione di una Commissione parlamentare di controllo*)

1. Il controllo parlamentare sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale è esercitato da una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari Gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere.

2. La Commissione vigila:

a) sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili;

b) sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza;

c) sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.

3. Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al comma 1 espongono la situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l'attività gestionale degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi.

4. La Commissione assume le funzioni svolte dalla Commissione parlamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza sugli istituti di previdenza.

5. La Commissione è costituita entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento al titolo del disegno di legge:

Aggiungere nel titolo le seguenti parole: «e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro».

Tit. 1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

TANI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Tit. 1, presentato dal relatore.

È approvato.

Prima di passare alla votazione finale, volevo pregare i colleghi senatori di restare in Aula, perchè immediatamente dopo il voto finale passeremo all'esame delle autorizzazioni a procedere in giudizio che richiedono, come voi sapete, il voto segreto con procedimento elettronico. Occorre pertanto non abbandonare l'Aula.

Passiamo alla votazione finale.

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FLORINO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, voglio proceduralmente richiamare la vostra attenzione sul modo abbastanza strano in cui si vota stasera questo disegno di legge perchè gli emendamenti del Governo sono stati distribuiti in Aula cinque minuti prima della loro discussione e non c'è stata la possibilità, da parte della minoranza, di poter esaminare, rilevare o controbattere quello che il Governo andava ad evidenziare in quegli emendamenti.

Tante volte, qui, si fa richiamo al Regolamento: voglio cogliere questa occasione, senza per questo sollevare una pregiudiziale perchè mi sembra non corretto tutelare la minoranza in questo modo quando non si dà la possibilità ad essa di discutere su un disegno di legge così importante. Mi rendo conto che c'è fretta, ma è forse troppo eccessiva vista la vastità e la complessità del provvedimento al nostro esame. Evidentemente i colleghi senatori non sono interessati al provvedimento in esame, o forse i giochi già sono fatti, tant'è che nel riquadro di questi emendamenti ci troviamo aggiunto il Ministero del tesoro e la divisione (io dico lotizzazione) anche per quanto riguarda il numero dei rappresentanti che vanno ad infoltire la già folta schiera dei componenti della Presidenza di questo ente.

Il disegno di legge n. 1354, «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale», al nostro esame, ci auguriamo possa avviare la prima vera riforma dell'Istituto, anche se limitata all'ente nel suo complesso ed alle diverse attività, quali procedure, gestioni finanziarie e patrimoniali e alla composizione interna dell'apparato amministrativo.

Non ci possiamo però esimere dal muovere alcune obiezioni critiche: una di queste riguarda la riconferma della sua gestione con i suoi apparati fin troppo numerosi. E proprio negli emendamenti abbiamo notato questo gonfiamento dell'apparato che potrebbe causare danni. Riteniamo infatti che tale consistente presenza rallenti l'*iter* procedurale, blocchi di fatto lo spirito del disegno di legge al nostro esame, accenda conflitti pretestuosi e, nella logica delle lottizzazioni, renda più difficile la riorganizzazione e la ristrutturazione dell'ente.

Perplessità scaturiscono dalle varie composizioni, tra cui quella del consiglio di amministrazione, che con il Presidente è di 38 unità, del collegio dei sindaci e dei comitati provinciali.

La gestione che per anni ha imbarcato acqua da tutte le parti non sarà sanata e le falle non saranno chiuse se non ci sarà la volontà di dare all'INPS, nelle sue numerose componenti, un'autonomia gestionale lontana da tentazioni politiche e mirata esclusivamente alla competenza. Mettere ordine nella gestione significa anche e soprattutto maggiore funzionalità ed efficienza per contribuire, una volta per tutte, a comprendere che al

carrozzone dell'INPS, alla sua lentezza, all'inefficienza dimostrata fino ad oggi (sperando che con la ristrutturazione qualcosa di positivo si muova) sono legate le erogazioni pensionistiche e quelle di assistenza, i cui ritardi burocratici hanno esasperato non poco le migliaia di pensionati assistiti dall'ente.

Prendiamo atto che nel disegno di legge al nostro esame, all'articolo 41, si normalizza l'equilibrio finanziario delle gestioni e che per tutti i fondi deve essere assicurato tale equilibrio con necessari provvedimenti, anche attraverso l'adeguamento delle aliquote contributive. Per quest'ultima parte citata, non vorremmo però che al 30 giugno 1989, se l'INPS avrà consumato più dei suoi sei tredicesimi di trasferimenti stanziati per tutto l'anno dal bilancio dello Stato (37.500 miliardi secondo la legge finanziaria), scattasse automaticamente l'aumento dei contributi previdenziali, soprattutto a carico dei lavoratori.

È quindi indispensabile che fin d'ora l'INPS metta ordine nella propria gestione e che capisca che in caso di sfondamento lo Stato non allargherà i cordoni della borsa. Per questo, gli amministratori dell'Istituto dovranno sentirsi più impegnati e maggiormente responsabilizzati a proseguire la battaglia per il recupero dei crediti e contro l'evasione contributiva. A tal fine, l'esperienza del 1988 è istruttiva nel riportare un bilancio diverso da quello prospettato da Militello, che aveva preventivato 1.000 miliardi di recupero dell'evasione connessi all'incrocio dei dati dell'INPS con quelli del fisco e 3.400 miliardi come effetto del «mini-condono», tra somme recuperate e sanzioni. Infatti, il primo bilancio delle iniziative, nel mese di settembre, ha assai ridotto le aspettative: dalle aziende non sono arrivati più di 1.600 miliardi. Quanto all'incrocio INPS-fisco, lo stesso deve ancora essere realizzato per problemi di compatibilità burocratica e tecnologica.

Ci auguriamo che i problemi vengano risolti con l'avvio del processo di ristrutturazione.

Cogliamo, comunque, nel disegno di legge al nostro esame una inversione rispetto alla vecchia tendenza di continuare ad andare avanti con metodi che portavano, come sempre, ad un pesante disavanzo della gestione economica dell'ente.

Invitiamo altresì il Governo a mettere subito mano alla riforma delle pensioni, ferma dal 1978 senza alcun risultato concreto. Abbiamo assistito al blocco del progetto messo a punto dal Ministro del lavoro, dagli stessi componenti della maggioranza, anzi dalla stessa componente politica del Ministro. Non vorremmo per l'occasione stabilire solo equilibri all'interno dell'INPS e, in attesa di riscontri positivi, aspettare tempi lunghi per la riforma di tutto il sistema pensionistico.

Il passo della formica – non del ministro Formica – imposto da altri per il riassetto previdenziale non può tramutarsi in corsa della lepre quando si tratta di approvare altri disegni di legge, come quello al nostro esame. Le nostre obiezioni critiche le abbiamo sollevate. Siamo del parere che molto dovrà essere fatto, convinti, nel confronto, di poter avviare a soluzione problemi di notevole entità che riguardano tutto il sistema previdenziale. Per questo diamo un voto di incoraggiamento, votando a favore del provvedimento. (*Applausi dalla destra*).

PERRICONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRICONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi al nostro esame, relativo alla ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, rappresenta senza dubbio un notevole passo in avanti nell'ambito del più generale progetto di riforma del sistema previdenziale, la cui necessità è da lungo tempo avvertita nel nostro paese.

È un provvedimento, questo, che nella sua linea ispiratrice, razionalizzando la struttura dell'INPS, non può, come repubblicani, non trovarci d'accordo, anche se qualche punto non ci soddisfa appieno.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi esprimiamo il voto favorevole dei comunisti al disegno di legge al nostro esame, anche se è stata apportata qualche modifica rispetto al testo trasmesso dalla Commissione lavoro della Camera. Le modifiche richieste dal Governo in materia di vigilanza e di controllo sull'ente da parte del Ministero del tesoro e di assunzione progressiva a carico dello Stato dell'onere delle pensioni di vecchiaia e di reversibilità dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, anteriori al primo gennaio 1989, non scalfiscono, a nostro avviso, la qualità del provvedimento i cui contenuti più qualificanti rimangono – ed io li voglio sottolineare brevemente – i seguenti: primo, il riordino e la trasparenza della gestione finanziaria dell'INPS attraverso la separazione della previdenza dall'assistenza il cui onere finanziario viene assunto giustamente a carico del bilancio dello Stato; secondo, la conferma della gestione sindacale del massimo ente previdenziale italiano in tutti i suoi organi centrali e periferici; terzo, una definizione più chiara della funzione politica e di quella tecnica, che assicura la più ampia e responsabile autonomia gestionale dell'INPS.

Ora, con questo provvedimento, noi intendiamo dare un contributo decisivo al rafforzamento e al miglioramento di tutte le strutture dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e ci auguriamo che questo sia un primo passo per avviare, dopo questo primo esperimento, l'altro del riordino complessivo del sistema pensionistico. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

TOTH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TOTH. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole della Democrazia cristiana su questo provvedimento e ritengo che questo voto favorevole sia coerente con le tradizioni di un partito solidarista e popolare quale è sempre stato la Democrazia cristiana.

La ristrutturazione dell'INPS in questo momento costituisce un cardine portante di quella riforma dello Stato sociale che è un punto essenziale di una democrazia effettiva.

Poter far sopravvivere il sistema previdenziale pubblico è infatti un punto fondamentale del nostro programma e della nostra visione dei rapporti fra pubblico e privato.

Per noi questa scelta è coerente con una tradizione iniziata fin dall'epoca delle società mutue più di un secolo fa; noi che, senza demonizzare

l'iniziativa privata in campo assicurativo, privilegiamo comunque il ruolo della collettività nel provvedere alle necessità materiali e alla tutela dei diritti dei più deboli; ma i più deboli devono essere veramente tali e non dei privilegiati camuffati da ultimi che coltivano i loro privilegi sul dissesto della finanza pubblica.

In questo senso noi possiamo anche accogliere il monito di ieri del Governatore della Banca d'Italia Ciampi; quello però che vogliamo sottolineare è che non può essere sempre messo sotto inchiesta il sistema previdenziale. La ristrutturazione che noi oggi andiamo ad approvare vuole proprio conciliare la crescita produttiva del paese con lo sviluppo della solidarietà come elemento essenziale che legittima una società democratica in quanto garante della compatibilità effettiva del principio di libertà con il principio di uguaglianza, di cui la solidarietà non è altro che la declinazione a livello sociale.

Per questo i punti cardine della riforma, come potenziare managerialmente l'Istituto per renderlo moderno ed attivo applicando ad un istituto pubblico gli stessi princìpi e criteri dell'industria privata, semplificare e rendere più efficienti i controlli, separare le gestioni dando a ciascuna l'autonomia economica e patrimoniale, distinguere nettamente previdenza ed assistenza, costituiscono tutti elementi essenziali di una riforma che condividiamo in pieno, come condividiamo anche l'articolo 37, che abbiamo modificato d'accordo con il Governo.

Riguardo all'articolo 49, non possiamo negare che certamente può essere necessaria allo stato attuale una riforma nella classificazione delle attività imprenditoriali, ma farlo oggi in questa sede avrebbe significato rallentare l'*iter* del provvedimento e quindi mettere l'INPS in difficoltà nel continuare la sua opera.

Infine, il controllo del Parlamento con la costituzione di una Commissione parlamentare è il segno del rilievo politico che noi diamo alla gestione della previdenza per garantire la coerenza del sistema con le linee di sviluppo economico del paese.

Se vogliamo vivere in una democrazia effettiva e non in un'oligarchia illuminata, ove ciascuno si difende da sè, è necessario che il sistema previdenziale pubblico possa vivere con la sua autonomia, ma anche con l'aiuto della collettività, che è il principio fondamentale di una democrazia solidaristica. (*Vivi applausi dal centro*).

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Signor Presidente, a mio avviso, questo provvedimento introduce per la prima volta una novità assai importante: la separazione dell'assistenza dalla previdenza, un tema su cui il partito al quale appartengo ha insistito per molti anni.

Devo dare atto al presidente dell'INPS Militello di avere operato in questi anni coerentemente affinchè questa decisione alla fine giungesse alla deliberazione parlamentare.

Questo è anche il motivo per cui, pur essendo assai sensibile, come membro della Commissione bilancio e come parlamentare della Repubblica, alle questioni di copertura finanziaria, ho votato a favore dell'articolo che

prevede il distacco dell'assistenza dalla previdenza. E questo – ripeto – non perchè sia insensibile ai problemi di copertura posti dal senatore Andreatta e dal relatore del parere della 5ª Commissione, senatore Cortese, ma perchè ritengo che i problemi di copertura che si sono avuti anche negli anni passati siano stati troppo comodamente risolti e celati, affondandoli nella gestione e nel *deficit* dell'INPS.

Qui si ferma la mia adesione a questo provvedimento. Infatti, non mi unisco – e lo dico con molta franchezza – all'inno che il collega democristiano ha levato poc'anzi alla cosiddetta managerialità e imprenditorialità della gestione dell'INPS.

Ritengo che queste teorizzazioni «facilone» che sentiamo fare in Parlamento possono portare soltanto a nuovi episodi di malgoverno e, in nome dell'imprenditorialità e della managerialità, al travolgimento di alcuni princìpi di diritto. E pur vero, infatti, che l'INPS è una gestione pubblica delicatissima poichè gestisce le pensioni e il diritto alle pensioni degli italiani, ma i cittadini hanno il diritto di trovarsi di fronte non a degli imprenditori o a dei *managers*, ma a dei funzionari pubblici consapevoli di dover applicare il diritto e la certezza del diritto.

Purtroppo, da questo punto di vista, la legge invece procede, sotto la spinta degli interessi sindacali, così preminenti nella gestione dell'INPS, su una strada che ritengo pericolosa. Spero davvero di sbagliare, di poter prendere atto tra qualche anno di avere torto, ma questa rimane la preoccupazione che ho voluto sottolineare nella mia dichiarazione di voto.

E vengo a due osservazioni: una ancora positiva e l'altra negativa.

Dalla Commissione lavoro è stato eliminato uno degli aspetti più obbrobriosi di questa equivoca filosofia, fino a poco fa esaltata dal collega democristiano, che ispira l'introduzione della limitazione della responsabilità dei funzionari dell'INPS solo per dolo e colpa grave.

Noi abbiamo fatto un *referendum* per rendere i magistrati responsabili generalmente e, sotto la pressione dei dirigenti attuali dell'INPS, che non a caso hanno un certo tipo di selezione, è stata proposta questa limitazione di responsabilità in Parlamento.

Il Parlamento, fortunatamente, in questo caso ha detto di no: è questa una notazione positiva.

La notazione negativa: non ho posizioni pregiudiziali al riguardo, tuttavia ritengo che sulla questione del terziario ci siano molti interessi contrastanti, e bene avremmo fatto ad accettare lo stralcio ed a guadagnarci un momento di riflessione e di maggiore imparzialità.

Ho l'impressione che la spinta congiunta dell'INPS, che ritengo legittima, e della Confcommercio, che è certo molto importante perchè rappresenta milioni e milioni di lavoratori, in questo caso riguardi l'interesse e la destinazione non di milioni di commercianti, ma di un ristretto ceto di dirigenti di alcune aziende che sono al confine tra il commercio e l'industria, e che appartengono a quel che oggi viene definito, non a caso, post-industriale; forse, in molti casi, sono più omogenee alle categorie industriali che a quelle del commercio.

Credo che su questo avremmo fatto bene a fare una maggiore riflessione, come ci suggeriva anche il presidente della Commissione lavoro.

Per questo motivo, soppesando le ragioni positive – e ce n'è una di grande importanza, cioè la separazione dell'assistenza dalla previdenza – mi esprimerò non partecipando al voto, con un voto quindi di astensione effettiva, non con l'astensione che equivale ad un voto contrario.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, sarò telegrafico.

Devo confessarle, signor Presidente, che ascoltando il senatore Antoniazzi, e la passione che egli ha messo nell'esaminare, e soprattutto nell'elaborare – perchè bisogna dargli atto che è stato uno degli artefici di questo provvedimento, naturalmente insieme agli altri ed al Governo – questo disegno di legge, sarei portato a dare un voto favorevole.

Do invece un'astensione benevola, se mi si passa il termine, in quanto finalmente c'è un provvedimento che inverte la tendenza rispetto al passato, mette mano al riordino di un settore estremamente delicato della nostra vita pubblica, qual è, per l'appunto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le ultime perplessità che mi restano sono dovute alla imponente macchina e alla farraginosità del meccanismo che, nonostante questa riforma, credo sia molto difficoltoso rimettere in piedi.

Ho molti timori che il meccanismo di controllo da parte delle organizzazioni sindacali non sia sufficientemente autonomo e tale da garantire una reale modifica dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Dico questo perchè do un giudizio estremamente negativo del sindacato, un sindacato che in questi anni è diventato esso stesso istituzione, un sindacato che ha interagito ed agito all'interno del meccanismo anche di gestione del potere e del Governo. Ho pertanto molte perplessità che esso abbia questo margine di autonomia, che il Parlamento auspica e che i lavoratori auspicherebbero.

Sto perciò, a guardare, e soprattutto seguirò con attenzione il processo di modifica, di rinnovamento e di riforma dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, pronto, naturalmente, nei prossimi mesi a ricredermi su questo giudizio cauto, e quindi su questa astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, il cui titolo, a seguito dell'emendamento approvato, è il seguente: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro».

È approvato.

Rinvio delle deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

MACIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACIS. Signor Presidente, l'andamento dei lavori è tale da suggerire a tutti noi (e lo dico anche per avere consultato, seppure rapidamente, tutti i Gruppi) di spostare la discussione sulle autorizzazioni a procedere ad un'altra seduta. L'opinione che mi permetto di rappresentare a lei, signor Presidente, è dovuta al fatto che vi sono alcune autorizzazioni a procedere particolarmente delicate. Forse il clima che si instaura a quest'ora non permetterebbe

una discussione pacata, così come dovrebbe essere in questi casi. Non solo: al riguardo sperimentiamo per la prima volta la votazione a scrutinio segreto e credo che anche questo debba portarci a dedicare sedute apposite per le autorizzazioni a procedere quando queste giungono all'esame dell'Aula.

Per questi motivi, signor Presidente, le chiedo di volere esaminare la possibilità di rinviare ad altra seduta la trattazione delle autorizzazioni a procedere.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'Assemblea ha udito la proposta del senatore Macis. Se non vi sono osservazioni, dato che gli argomenti mi sembrano pienamente validi, così resta stabilito.

Sarà la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi a decidere la data del nuovo inserimento di tali autorizzazioni a procedere nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo quindi concluso per oggi i nostri lavori. La Commissione di merito e le altre Commissioni chiamate ad esprimere il loro parere sul disegno di legge n. 1589, di conversione del decreto-legge sulla politica energetica, possono pertanto ora riunirsi. Poichè è prevedibile che le Commissioni stesse non possano terminare la loro attività entro la serata odierna, per consentire loro di proseguire i lavori nella mattinata di domani, dispongo che la seduta antimeridiana dell'Assemblea abbia inizio alle ore 11, anzichè alle ore 9,30.

Interrogazioni annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno
per le sedute di venerdì 10 febbraio 1989

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 10 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, recante disposizioni urgenti in materia di politica energetica (1589) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 21,25*).

Allegato alla seduta n. 221

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

ZANELLA. – «Modifiche alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, in tema di riordinamento del trattamento pensionistico a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio erogato dall'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio» (1591);

MICOLINI, CITARISTI, FERRARI-AGGRADI, MORA e VERCESI. – «Norme sulle denominazioni di origine e tipiche dei prodotti agricoli» (1592);

PIZZOL e ZANELLA. – «Norme in materia di repressione della produzione, del commercio, del consumo di sostanze stupefacenti. Assistenza socio-sanitaria obbligatoria di pronto intervento, di cura e di riabilitazione delle persone in stato di tossicodipendenza» (1593).

ACONE, FABBRI, CASOLI, PIZZOL, FRANZA, GUIZZI, SCEVAROLLI, CASSOLA, SIGNORI, AGNELLI Arduino, INNAMORATO, FORTE, MARNIGA, ZITO, BOZZELLO VEROLE, RICEVUTO, CUTRERA, GEROSA, MANCIA, FERRARA Pietro, CALVI, MERAVIGLIA, ACHILLI, GIUGNI e VELLA. – «Istituzione del giudice di pace e degli uffici di conciliazione in materia di infortunistica stradale» (1594).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

DE ROSA ed altri. – «Concessione di un contributo straordinario al Comitato per il bicentenario della Rivoluzione francese» (1548), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

SALVI ed altri. – «Norme in materia di contratti tra comuni, province, consorzi ed associazioni di enti locali, istituti di pubblica assistenza e

beneficenza, enti ed associazioni che non perseguono scopo di lucro e cooperative di pensionati per la prestazione di servizi socialmente utili» (1480), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione;

BOSSI. – «Modifica della disciplina dei permessi per gli amministratori locali» (1481), previo parere della 11ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

BOSSI. – «Facoltà di dichiarazione di nascita al comune di residenza della madre in luogo di quello sede della struttura in cui avviene il parto» (1476), previ pareri della 1ª e della 12ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

RUMOR ed altri. – «Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville venete» (1478), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

VETTORI ed altri. – «Modifica all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sul precariato scolastico» (1529), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 12ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

MACALUSO ed altri. – «Divieto dell'interruzione pubblicitaria dei *films*» (1426), previ pareri della 1ª e della 7ª Commissione;

D'AMELIO ed altri. – «Disposizioni in materia di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica» (1448), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale);

BOSSI. – «Modifica alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, concernente l'iscrizione alle liste di collocamento» (1477), previo parere della 1ª Commissione.

Gruppi parlamentari, composizione

Il senatore Sanesi ha dichiarato di aver aderito al Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

Petizioni, annunzio

È stata presentata la seguente petizione:

Il signor Pio Castagna, di Taranto, ed altri cittadini chiedono che l'invio di aiuti economici al governo di El Salvador per fronteggiare le difficoltà

provocate dal terremoto dell'ottobre scorso sia subordinato al rispetto, da parte dello stesso governo salvadoregno, dei diritti umani, alla ripresa del dialogo con le forze di opposizione per una soluzione politica del conflitto civile, nonchè alla concreta possibilità di verificare la reale destinazione degli aiuti (*Petizione* n. 99).

Tale petizione, a norma del Regolamento, è stata trasmessa alla Commissione competente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 7 febbraio 1989, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, per gli esercizi dal 1982 al 1986 (*Doc.* XV, n. 74).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Interrogazioni

LOPS, PETRARA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il varo della legge n. 56 del 1987, un provvedimento nato per adeguare i meccanismi di avviamento e di gestione del mercato del lavoro alla nuova realtà produttiva e sociale del paese, impone una modernizzazione e democratizzazione del collocamento e un rafforzamento del controllo pubblico e sindacale delle condizioni in cui si svolge l'attività lavorativa;

che il disposto della legge affida maggiori responsabilità agli uffici provinciali, valorizzandone la funzione dirigente in un'ottica nuova, affida compiti e poteri notevoli – compreso quello della definizione di circoscrizioni – che a tutt'oggi non sono stati utilizzati in pieno: lo si vede dall'approssimazione con cui si è dato avvio alla creazione di circoscrizioni e sezioni decentrate, disattendendo le indicazioni delle commissioni regionali per l'impiego e provocando la ribellione di intere popolazioni e categorie in molti centri della Puglia e in altre regioni;

che nella fase di prima applicazione della legge si è proceduto solo alla formazione di graduatorie per cittadini che hanno chiesto l'iscrizione, in grandissima maggioranza giovani diplomati e laureati in cerca di lavoro che devono ripetere l'iscrizione dal 1° marzo 1989, mentre da tre anni la graduatoria degli elenchi ordinari non è stata mai fatta, anche perchè non è stata attivata la meccanizzazione del servizio, creando grossi problemi tra i disoccupati, specialmente nella circoscrizione di Molfetta e di altre della provincia di Bari,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se non si ritenga opportuno rivedere il problema delle circoscrizioni, sezioni decentrate e uffici di recapito, tenendo conto dello spirito della legge, delle decisioni delle commissioni regionali per l'impiego, delle indicazioni

dei sindacati dei lavoratori e dei sindaci, anche in considerazione del fatto che le strutture circoscrizionali non sono ancora in grado di funzionare;

quali iniziative si intenda adottare per mettere in esercizio gli strumenti di computerizzazione degli uffici.

(3-00687)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LOTTI, LIBERTINI, VISCONTI, SENESI, GIUSTINELLI, BISSO, PINNA, GALEOTTI. – *Ai Ministri dei trasporti e del turismo e dello spettacolo.* – Premesso:

che la sciagura aerea delle Azzorre con il suo tragico bilancio di 144 morti, di cui 137 italiani, ripropone con drammaticità il problema della sicurezza aerea;

che dalle informazioni sino ad ora disponibili e da testimonianze dirette pare accertato che il disastro sia imputabile alla spietata concorrenza tra le diverse compagnie che, portata alle estreme conseguenze, sfrutta al massimo uomini e mezzi determinando situazioni di oggettivo pericolo;

che tale situazione va progressivamente aggravandosi a seguito del processo di *deregulation* che, sviluppatosi soprattutto negli Stati Uniti, ha portato al proliferare di improvvisate numerose compagnie di volo, con il conseguente formarsi di una vera e propria giungla nel mercato del turismo;

che si rende necessario tutelare i cittadini indotti dalle basse tariffe praticate e in assenza di puntuali informazioni sulla affidabilità di agenzie di viaggi e di compagnie aeree ad optare per voli *charter* che non danno alcuna garanzia circa le più elementari norme di sicurezza,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali misure il Ministro dei trasporti intenda adottare al fine di vigilare sulla sicurezza dei voli in partenza o in arrivo dal o nel territorio nazionale sino all'eventuale loro proibizione in assenza di adeguate garanzie;

come intenda operare affinchè in Italia non abbiano a determinarsi le condizioni di insicurezza dei voli conseguenti alla *deregulation* che va progressivamente espandendosi in numerosi paesi;

se il Ministro del turismo e dello spettacolo non ritenga opportuno, d'intesa col Ministro dei trasporti, porre in essere iniziative di informazioni di massa che possano opportunamente indirizzare le scelte dell'utenza e intervenire sulle agenzie turistiche, anche attraverso la necessaria vigilanza, per garantire il massimo di serietà nel loro operato anche in relazione all'affidabilità dei vettori utilizzati.

(4-02866)

SPECCHIA. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che le stazioni di Oria, Latiano e Mesagne, sulla tratta Bari-Taranto, per diverse ore al giorno rimangono chiuse e sono prive di sorveglianza nelle ore notturne, tanto da diventare luoghi di ritrovo per emarginati, mentre aumenta il pericolo di furti e di manomissione di impianti;

che la chiusura delle stazioni in questione provoca gravissimi disagi agli utenti;

che i comuni interessati, l'amministrazione provinciale di Brindisi ed i sindacati hanno più volte protestato per la dannosa decisione dell'ente Ferrovie dello Stato,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per ripristinare la piena e continua funzionalità delle stazioni di Oria, Latiano e Mesagne.

(4-02867)

IMPOSIMATO, VOLPONI, VETERE, IMBRÌACO. – *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* – Premesso:

che in località «Le Rughe» nel comune di Formello, a seguito di due piani di lottizzazione approvati nel 1983 e 1984, è stato realizzato uno stravolgimento delle norme e dei divieti posti dalla legge urbanistica e dal piano regolare generale di detto comune;

che tale evento criminoso è stato accertato dalla sentenza del pretore di Roma, emessa in data 28 giugno 1988 (procedimento penale n. 29312/87), sulla base di una prima perizia tecnica;

che la serie di abusi ha consentito non solo la realizzazione di costruzioni nelle fasce di rispetto assoluto del nastro stradale della Cassia-Cassia-*bis* imposto dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e dal piano regolatore generale, ma anche una vasta edificazione nelle fasce di rispetto assoluto dei corsi d'acqua e dei fossi, nonostante il divieto esplicito dell'articolo 31, punto 2, lettera *e*), ultimo comma delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale;

che tale edificazione è stata inoltre permessa mediante sfondamento della volumetria massima ammissibile per ciascuna villa e con superamento del rapporto massimo di copertura per una pluralità di ville;

che l'evento di cui sopra ha comportato la surrettizia quanto arbitraria autoapprovazione di varianti generali al piano regolatore generale da parte del comune, non seguita dalla necessaria approvazione come tale da parte della regione Lazio;

che lo sfondamento della volumetria e il superamento del rapporto massimo di copertura e degli indici di fabbricazione conseguono a precise e inequivoche violazioni della normativa urbanistica vigente, in particolare:

a) l'articolo 41-*quinquies* della legge n. 1150 del 1942 e successive modifiche, nonchè il decreto ministeriale n. 1444 del 1968, impongono la riduzione della volumetria globale in caso di interpiani inferiori a metri cubici 3,20 (per cui tale mancata riduzione ha provocato, di converso, illegittimi aumenti di cubatura);

b) il mancato computo nella volumetria dei piani sottotetto e dei piani interrati abitabili ha consentito la realizzazione di più piani computandone uno solo, fatto questo in smaccato contrasto sia con le norme di piano regolatore generale sia con la legislazione urbanistica e come tale è stato sempre censurato dai giudici ordinari e amministrativi;

c) il superamento del rapporto massimo di copertura contrasta del pari con precise norme di piano regolatore generale, di legge, nonchè con la costante interpretazione giurisprudenziale;

che gli eventi di cui sopra hanno determinato un arbitrario ed incontrollato aumento del numero di abitanti che, come imposto dal piano regolatore generale, deve essere correlato alla cubatura realizzata;

che l'incontrollato aumento di popolazione rende insufficienti tutte le opere di urbanizzazione, in particolar modo gli impianti generali di depurazione delle acque luride (peraltro inesistenti per alcuni edifici), che vengono immesse nel fiume Cremere, affluente del Tevere, impianti progettati ed eseguiti in funzione delle previsioni di popolazione del piano regolatore generale, completamente disattese;

che gravissimo, inoltre, è l'aumento incontrollato di abitanti e di cubatura in zone di rispetto, con conseguenze che si riverberano sul deterioramento dell'ambiente e della qualità della vita;

che gravissimo, ancora, risulta l'aver costruito una scuola elementare ad appena dieci metri dal fosso delle Rughe, affluente del Cremere, ove vengono scaricati i liquami non depurati di ville a monte;

che una seconda perizia tecnica ha accertato che, nelle zone ove sono state rilasciate dal 1983-84 numerose concessioni edilizie per migliaia di metri cubici in attuazione dei nuovi piani di lottizzazione redatti sulla base di infedeli dichiarazioni di cubatura esistente, non si sarebbe potuto rilasciare alcuna nuova concessione in quanto aree già sature secondo le prescrizioni del piano regolatore generale;

che la mancata tempestiva soluzione del grave danno ambientale e la carenza dei pubblici servizi comportano un danno irreparabile non solo di natura paesaggistica ma anche economica,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) se il Ministro dell'ambiente intenda costituirsi parte civile nel processo penale in questione, come previsto dall'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, onde ottenere il risarcimento dei danni causati contro il territorio;

2) se il Ministro della sanità intenda disporre provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ai sensi della legge n. 833 del 1978, nel comune di Formello.

(4-02868)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, del tesoro, delle partecipazioni statali e delle poste e delle telecomunicazioni.* – Si chiede di conoscere se corrisponda al vero che in una assemblea di dipendenti ASST, recentemente tenutasi a Roma, l'attuale direttore centrale degli impianti dell'ASST ha pubblicamente dichiarato, ponendo l'accento sul fatto che parlava con cognizione di causa, dato il posto occupato, che il valore degli impianti dell'ASST ammonta ad oltre 80.000 miliardi e non a circa 9.000 miliardi, come valore stimato e diffuso, precisando poi che agli 80.000 miliardi è da aggiungere il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare.

Accertato quanto sopra, si chiede inoltre di conoscere:

1) i criteri con i quali è stato stimato l'intero patrimonio dell'ASST ed in particolare gli impianti;

2) i nomi di coloro che hanno provveduto alla valutazione dei criteri ed alla formalizzazione del valore del patrimonio dell'ASST ed in particolare degli impianti;

3) i provvedimenti che i Ministri competenti intendono adottare per salvaguardare gli interessi dello Stato e per sanzionare il tentativo di ignobile truffa che si va perpetrando ai danni della collettività.

In particolare, l'interrogante chiede di sapere se non si intenda procedere alla rideterminazione del valore del patrimonio dell'ASST, richiamando anche il fatto che il Governo non ha mai risposto a precedenti interrogazioni più volte presentate sui finanziamenti pubblici della SIP (4-08971, presentata alla Camera dei deputati il 2 aprile 1985).

(4-02869)

ONORATO, FIORI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che in data 12 gennaio 1989 verso le ore 16 nel bosco di Monte Panese, nel territorio del comune di Vetralla (Viterbo), due guardie ecologiche volontarie della provincia e l'assessore comunale all'ambiente hanno sorpreso dei militari (il XIII Gruppo artiglieria campale «Magliana» di Civitavecchia) che avevano svolto delle esercitazioni, sembra senza averne dato alcuna comunicazione al comune (secondo quanto ha successivamente riferito l'assessore comunale al patrimonio);

che nel corso di tale esercitazione sono stati arrecati dei gravi danni al bosco: sono state infatti divelte numerose piante (presumibilmente per esercitazioni di mimetizzazione), è stato danneggiato il tappeto di *humus* del bosco, è stata lasciata immondizia in gran quantità sparsa un po' ovunque e un corso d'acqua è stato usato per scaricarvi detersivi e varie sporcizie;

che di tutti questi danneggiamenti si sono constatate le tracce e raccolte prove subito dopo la frettolosa partenza dei militari, dopo esser stati scoperti da guardie ecologiche e assessore;

che nei boschi vetrallesi peraltro la presenza di militari (e talora non solo dell'esercito italiano, stando a testimonianze precedentemente raccolte) è frequente e costituisce grave danno all'ambiente, all'economia, alla serenità e sicurezza della popolazione;

che la zona è fortemente gravata di servitù militari, la strada che collega Vetralla a Monteromano è spesso percorsa da colonne di carri armati che in passato hanno provocato pericoli di grave danneggiamento alle case fiancheggianti la via e nel limitrofo poligono di Monteromano si svolgono esercitazioni che hanno provocato in più occasioni gravi incidenti,

gli interroganti chiedono di sapere:

se quanto sopra riportato sia già a conoscenza del Ministro in indirizzo;

come si giustifichi tale episodio;

quali provvedimenti il Ministro intenda prendere al riguardo;

se non si ritenga necessario procedere verso una sensibile riduzione delle servitù militari di cui l'Alto Lazio è particolarmente gravato;

se non si ritenga necessario risarcire il territorio altolaziale delle violenze perpetrate sull'ambiente dall'apparato militare;

se questi fatti non stimolino il Governo a intraprendere una politica di progressivo disarmo che si inserisca dinamicamente nel processo di pace di cui ci sono tracce nel contesto internazionale.

(4-02870)

FILETTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del turismo e dello spettacolo.* - Premesso che l'esecutività della decisione del TAR del Lazio-sezione I n. 1329/88, pronunciata in data 6 luglio 1988 e pubblicata il 30 settembre 1988, ha annullato il decreto del Presidente della

Repubblica 16 dicembre 1987, avente ad oggetto la nomina a dirigente generale del Ministero del turismo e dello spettacolo del dottor Stefano Luigi Torda, non proveniente dai ruoli dello stesso Ministero, nonchè il decreto ministeriale 29 gennaio 1988, avente ad oggetto il conferimento al medesimo delle funzioni di direttore generale degli affari generali del turismo e dello spettacolo, l'interrogante chiede di conoscere:

a) se sia ammissibile e giuridicamente giustificabile che il suddetto, non più in carica come dirigente generale – tanto da essere stato costretto dagli organi di controllo ad astenersi dalla firma dei decreti di competenza del direttore generale, che di fatto vengono firmati dal vice direttore generale – continui tuttavia a partecipare a commissioni per la promozione di dirigenti, a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione, ad impartire disposizioni ai dirigenti, a presiedere riunioni di servizio, ad usufruire dell'auto di servizio con autista, a rimanere insediato nell'ufficio di direttore generale, ad utilizzare personale, cancelleria, telefoni, fotocopiatrice ed altri supporti umani e strumentali dell'amministrazione, ad esercitare in conclusione tutte le attribuzioni e le funzioni, con esclusione della sola firma dei decreti propria del direttore generale;

b) se e quando si intenda far cessare la sopra descritta situazione di illegittimità che potrebbe anche essere sanzionata dalla magistratura contabile per l'illecito uso di beni, macchine, apparecchiature e personale da parte di chi non è al momento investito di specifiche e pertinenti pubbliche funzioni.

(4-02871)

POLLICE. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che i lavoratori della FATME di Catania hanno costituito un comitato per il lavoro a sostegno e stimolo dell'iniziativa sindacale, per contrastare la decisione assunta dall'azienda di arrivare al 1990 con la riduzione dell'organico di 170 unità;

che la FATME nella prospettiva dell'esubero ha proceduto ad una gestione della cassa integrazione guadagni e della mobilità in modo discriminante ed inaccettabile e alla riduzione ingiustificata del carico di lavoro per la filiale di Catania;

che la FATME ha disatteso gli impegni assunti per quanto riguarda la attuazione dei criteri di rotazione della cassa integrazione guadagni;

che, più in generale, ha disatteso gli impegni assunti con l'accordo del 19 gennaio 1988, siglato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevedeva la mobilità nell'ambito della regione verso aziende TLC, incentivi e prepensionamento;

che il Governo della regione non ha istituito nè effettuato i corsi di riqualificazione concordati, nè ha proceduto alla verifica dell'attuazione dell'accordo nazionale citato,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della grave situazione che si è venuta a determinare presso la FATME di Catania;

se non intendano promuovere in tempi brevi un incontro con il comitato per il lavoro di Catania;

se non ritengano – pur essendo la FATME una azienda privata – di

dover intervenire per conoscere le reali intenzioni per quanto riguarda l'attuale carico di lavoro e quello in prospettiva, i criteri adottati nella attuazione della cassa integrazione guadagni e le reali prospettive di mobilità.

(4-02872)

BOCHICCHIO SCHELOTTO, ALBERICI, CALLARI GALLI, BISSO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che la scuola media «Don Lorenzo Milani» di Genova attua da molti anni, con positivi risultati, la sperimentazione *ex* articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, e che la sua esperienza, per essere fertilmente proseguita, richiede chiarezza e solidità di condizioni;

ricordato che il sistema di sperimentazione coinvolge tutte le discipline e tutte le classi e si traduce in un «curricolo scolastico» difforme dai moduli del tempo prolungato;

considerato che il potenziamento di organico di cui tale scuola dispone, in conformità dei decreti di autorizzazione, è espressione evidente del carattere sperimentale e non è assimilabile ad un prolungamento d'orario;

rilevato infine che la natura strutturale della sperimentazione è confermata dai pareri favorevoli espressi dal Consiglio scolastico provinciale e dall'IRRSAE in merito alla prosecuzione dell'esperienza per l'anno scolastico 1989-1990;

sottolineato che i requisiti irrinunciabili delle sperimentazioni non possono essere improvvisati, ma richiedono adeguati tempi di maturazione e gruppi di lavoro stabili, non assimilabili a situazioni di tempo prolungato e ciò richiede che, al personale docente, vada assicurata una continuità didattica triennale,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano i motivi che hanno indotto il Ministro in indirizzo ad equiparare in materia di trasferimenti la scuola media «Don Lorenzo Milani» alle scuole che attuano il «tempo prolungato», dichiarando tale sede «esprimibile» dal personale docente interessato ai movimenti, e ciò in contrasto con quanto previsto per i precedenti anni scolastici e pur rimanendo inalterate le qualifiche di scuola che attua una sperimentazione globale (*ex* articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974), approvate con decreto ministeriale del 7 luglio 1989;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che in questo modo si colpisce una esperienza culturale altamente positiva per Genova, sia in ordine all'alta professionalità dei docenti (di cui si rischia, con un'altra turnazione, di vanificare un lavoro e una programmazione collegiale che dura ormai da otto anni) sia in ordine al coinvolgimento di strutture esterne alla scuola, come l'istituto di tecnologie didattiche del CNR di Genova, che ha individuato nella scuola «Don Lorenzo Milani» la sede di attuazione di un proprio progetto finalizzato con elevato contenuto di ricerca.

(4-02873)

SENESI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, SALVATO, LOTTI, CALLARI GALLI, ZUFFA, ONGARO BASAGLIA, ALBERICI, FERRAGUTI, GIANOTTI, FIORI, BRINA, LAMA, MACALUSO, VESENTINI, TEDESCO TATÒ, TOSSI

BRUTTI, SPOSETTI, BENASSI, ULIANICH. – *Ai Ministri dei trasporti e delle partecipazioni statali.* – Premesso:

che la società Aliblù Airways spa per l'anno 1989 ha sponsorizzato un calendario della rivista «Penthouse» in cui ad ogni mese dell'anno è associato un «raffinato» nudo femminile;

che la società in questione ha una partecipazione azionaria dell'Alitalia pari al 10 per cento,

gli interroganti chiedono di sapere:

la tiratura di tale calendario;

i destinatari dello stesso;

se di questo artistico *gadget* abbiano usufruito anche i clienti dell'Alitalia o il personale o, in particolare, i piloti;

se si preveda l'esposizione del calendario nelle sale di attesa degli aereoporti a parziale risarcimento dei disagi provocati dai disservizi degli ultimi tempi;

in tal caso, cosa si pensi di offrire ai passeggeri di sesso femminile oltre la gratificazione narcisistica di vedersi ammirate dall'occhio, peraltro stanco e affaticato, degli uomini in attesa.

(4-02874)

PINNA, FIORI, MACIS, BISSO. – *Ai Ministri della marina mercantile e della difesa.* – Per conoscere:

in quali circostanze si sia verificato il naufragio del traghetto «Sardegna», di proprietà della società Tirrenia, in navigazione da Cagliari a Genova;

perchè la nave, di ben 7.000 tonnellate e lunga 150 metri, navigasse ad appena un miglio e mezzo di distanza dalla costa in una zona di mare particolarmente insidiosa per la presenza di bassi fondali;

quale sia la causa immediata che ha provocato una falla a prua di dimensioni tali da rendere inevitabile l'abbandono immediato della nave;

se vi sia stato versamento in mare di sostanze inquinanti e quale sia la natura e la quantità delle stesse;

se vi siano connessioni tra il naufragio del traghetto e le esercitazioni che abitualmente impegnano le acque antistanti il Capo San Lorenzo sulla costa sud-orientale della Sardegna;

se la navigazione a così breve distanza dalla costa sia conseguenza delle esercitazioni militari.

(4-02875)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00687, dei senatori Lops e Petrara, sull'attuazione della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro».